SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria imprese. *(09A05435)* . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2009.

Modifica del PDG 4 maggio 2007 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «On Line S.a.s. di Franco Anna Maria & C.», in Potenza. *(09A05387)* . . . . Pag. 1

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2009.

Iscrizione al n. 43 del Registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Palermo, denominato «Ufficio di conciliazione». *(09A05386)* Pag. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanizamento statale, a carico del Fondo di rotazione, del programma «Interreg III A - Italia/Francia Alpi» (Regione Piemonte), inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - sezione transfrontaliera. (Decreto n. 11/2009). *(09A05445)* . . . . Pag. 3

DECRETO 26 febbraio 2009.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, per i programmi transfrontalieri, dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2008. (Decreto n. 13/2009). *(09A05444)* . . . . Pag. 4

DECRETO 9 aprile 2009.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici. *(09A05425)* . . . . Pag. 5

DECRETO 28 aprile 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato. *(09A05649)* . . . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 25 febbraio 2009.

Integrazione del decreto 15 aprile 2008, istitutivo del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno. *(09A05436)* . . . . Pag. 8

DECRETO 25 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Binda Milena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(09A05438)* . . . . Pag. 9

DECRETO 25 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pante Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario. *(09A05440)* . . . . Pag. 10

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oancea Horvat Laura Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05374)* . . . . Pag. 10

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Timis Pop Georgeta Sava, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05375)* . . . . Pag. 11

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Marina Madalina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05381)* . . . . . . Pag. 12

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pantece Gabriela Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05382)* . . . . Pag. 12

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05383)* . . . . Pag. 13

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionicel Pirjol Simona Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05384)* . . . . Pag. 14

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Nastase Cristina Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05385)* . . . . Pag. 14

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Natasa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05393)* . . . . Pag. 15

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(090A05394)* . . . . Pag. 16

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Ionela Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05395)*. . . . . Pag. 16

DECRETO 10 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paulenova Tatiana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista. *(09A05392)* . . . . Pag. 17

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katya Agop Vartanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A05320)* . . . . Pag. 17

DECRETO 28 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Polig Ruth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(09A05319)* . . . . Pag. 18

DECRETO 29 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plank Gerda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(09A05323)* . . . . Pag. 19
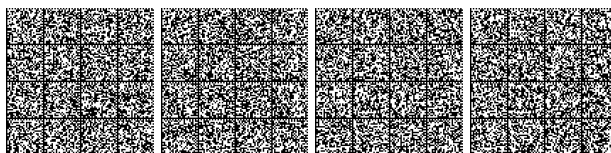
Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 aprile 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della P.A. Investment S.A. *(09A05441)* . . . Pag. 19

DECRETO 24 aprile 2009.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. I.Fi.P. - Istituto finanziario popolare». *(09A05430)* . . . Pag. 20

DECRETO 30 aprile 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. *(09A05424)* . . . Pag. 21

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 aprile 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco». *(09A05446)* . . . Pag. 22

DECRETO 22 aprile 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese». *(09A05447)* . . . Pag. 27

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 20 aprile 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze, delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A05429)* . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami - Variante stazione Garibaldi F.S. (CUP B61E04000040003). Rettifica delibera n. 16/2008. (Deliberazione n. 106/2008). *(09A05426)* . . Pag. 33

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Accantonamenti a favore del Ministero per i beni e attività culturali e per interventi concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008. (Deliberazione n. 114/2008). *(09A05421)* . . . Pag. 33

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia tratta Cecina-Rosignano Marittima-Civitavecchia. (CUP F36G05000260008). Progetto preliminare. (Deliberazione n. 116/2008). *(09A05427)* . . . Pag. 35

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Legge n. 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008. (Deliberazione n. 119/2008). *(09A05451)* . . . Pag. 46

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Contratto di programma «Consorzio turistico trapanese S.C.A.R.L.». Annullamento delibera di revoca n. 44/2008 del 27 marzo 2008. (Deliberazione n. 6/2009). *(09A05448)* . . . Pag. 47

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il «Consorzio Tirreno sviluppo S.c. a r.l.». (Deliberazione n. 7/2009). *(09A05449)* . . . Pag. 48

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il «Consorzio Turistico Pausania - Società consortile per lo sviluppo delle economie rurali S.C.R.L.». (Deliberazione n. 8/2009). *(09A05450)* . . . Pag. 51

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 31 marzo 2009.

Integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato» a seguito del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. (Deliberazione n. 155/09/CONS). *(09A05423)* . . . Pag. 54
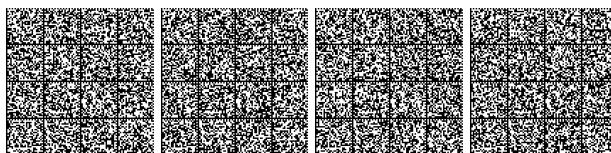
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bronchischield». *(09A05388)* . . . . Pag. 55

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci Collare Bolfo». *(09A05439)*. . . . . Pag. 56

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 21 del 2 marzo 2009 concernente il medicinale per uso veterinario «Hatchpak Avinew». *(09A05437)* . . . . Pag. 56

Ministero dello sviluppo economico:

Fusione per incorporazione in «Eos Servizi fiduciari S.p.a.» di «Fafid S.p.a.» *(09A05431)*. . . . . Pag. 56

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di potenziamento da 49,9 a 57,3 MWe della centrale termoelettrica localizzata in comune di Gorizia. *(09A05428)* . . Pag. 56

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Scioglimento della società cooperativa «Vis Nova Piccola società cooperativa a r.l.», in Tavagnacco e nomina del commissario liquidatore. *(09A05432)* . . . . Pag. 56

Gestione commissariale della società cooperativa «Comunicando società cooperativa a r.l.», in San Giovanni al Natisone. *(09A05433)* . . . . Pag. 56

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Servizi Trieste- Società Cooperativa», in San Dorligo della Valle . *(09A05434)*. . . . . Pag. 57

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Onda», in Grado *(09A05442)*. . . . . Pag. 57

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ethical Trade - Società cooperativa sociale - Onlus», in Martignacco. *(09A05443)* . . . . Pag. 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 febbraio 2009.

Nuovi criteri di iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale. *(09A04758)*

DECRETO 27 febbraio 2009.

Istituzione del registro volontario e criteri di valutazione di varietà di Brassica carinata A. Braun *(brassica carinata)*. *(09A04759)*
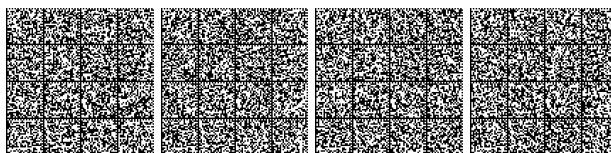
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, in qualità di rappresentante della categoria «imprese», il prof. Giampaolo Galli nell'ambito del «settore servizi» su designazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Vista la nota n. 730-1.2 in data 6 marzo 2009, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che l'ANIA ha designato il dott. Fabio Cerchiai in sostituzione del prof. Giampaolo Galli, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Sulla Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Fabio Cerchiai è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «imprese», settore servizi, in sostituzione del prof. Giampaolo Galli.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 399

09A05435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2009.

Modifica del PDG 4 maggio 2007 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «On Line S.a.s. di Franco Anna Maria & C.», in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 3 febbraio 2009 prot. DAG 18/02/2009.0024302.E, integrata con nota 4 aprile 2009 prot. DAG 11/03/2009.0035883.E, con la quale la dott.ssa Franco Anna Maria, nata a Potenza, il 28 giugno 1961, in qualità di legale rappresentante della società «On Line S.a.s.» di Franco Anna Maria & C, chiede che vengano inseriti due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Visto il PDG 4 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «On Line S.a.s. di Franco Anna Maria & C», con sede legale in Potenza, via Seminario Maggiore n. 115, codice fiscale e partita IVA 01171940768, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

dott. Fortunato Nicola, nato a Bari, il 10 luglio 1967,

prof. Uricchio Antonio Felice, nato a Bitonto (Bari), il 10 luglio 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lett. *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

DISPONE

la modifica del PDG 4 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «On Line S.a.s. di Franco Anna Maria & C.», con sede legale in Potenza, via Seminario Maggiore n. 115, codice fiscale e partita IVA 01171940768, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: dott. Fortunato Nicola, nato a Bari, il 10 luglio 1967; prof. Uricchio Antonio Felice, nato a Bitonto (Bari), il 10 luglio 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 24 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05387

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2009.

Iscrizione al n. 43 del Registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Palermo, denominato «Ufficio di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 13 novembre 2008 prot. DAG 20/01/2009.0008027.E, integrata con nota 18 marzo 2009 prot. DAG 20/03/2009.0041949.E, con la quale il dott. Roberto Helg, nato a Palermo, il 5 maggio 1936, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Palermo, con sede legale in Palermo, via E. Amari n. 11, codice fiscale 80016730824 e partita IVA 02486790823, ha chiesto l'iscrizione dell'«Ufficio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «Ufficio di conciliazione» della Camera di commercio I.A.A. di Palermo, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

DISPONE

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Palermo, con sede legale in Palermo, via E. Amari n. 11, codice fiscale 80016730824 e partita IVA 02486790823, denominato «Ufficio di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 43 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A05386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanizamento statale, a carico del Fondo di rotazione, del programma «Interreg III A - Italia/Francia Alpi» (Regione Piemonte), inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - sezione transfrontaliera. (Decreto n. 11/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;

Visto il proprio decreto n. 43/2006 del 15 dicembre 2006, riguardante l'assegnazione in favore del programma Italia/Francia – Alpi 2000-2006 dell'annualità 2006, per un importo di euro 4.381.716,00, dal quale risulta che le risorse assegnate a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano, complessivamente, a 37.377.758,00;

Considerato che a seguito della rimodulazione del piano finanziario avviata con procedura scritta della Regione Piemonte protocollo n. 1538/06/E del 28 novembre e conclusa con nota protocollo n. 41452/14.1 del 20 dicembre 2006, la quota complessiva a carico del Fondo di rotazione è pari ad euro 37.017.657,00 e che pertanto occorre disimpegnare una quota pari a 360.101,00 euro rideterminando l'assegnazione dell'annualità 2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 2589 del 13 giugno 2007, che modifica la decisione C(2001) 2768 relativa all'approvazione del suddetto programma;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Francia Alpi 2000-2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 pari a 360.101,00 euro.

2. L'assegnazione a carico del predetto fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 4.381.716,00 dal citato decreto direttoriale 15 dicembre 2006, è, pertanto, rideterminata in 4.021.615,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo del suddetto programma, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 37.017.657,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 36

09A05445
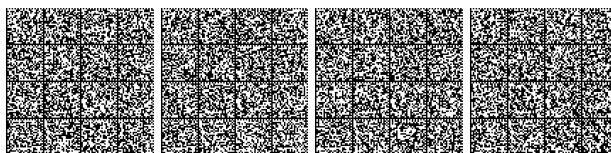
DECRETO 26 febbraio 2009.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, per i programmi transfrontalieri, dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2008. (Decreto n. 13/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione territoriale europea la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico n. 27197, del 28 novembre 2007, concernente il programma Italia/Austria, n. 28413 e n. 28414, del 10 dicembre 2007, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Francia Alcotra ed il programma Italia/Francia Marittimo, n. 2777 e n. 2778, del 4 febbraio 2008, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Slovenia ed il programma Italia/Svizzera, n. 12731 del 9 giugno 2008 concernente il programma Grecia/Italia e n. 486 del 13 gennaio 2009 concernente il programma Italia/Malta, con le quali viene evidenziata la quota nazionale di parte italiana per ciascuno dei predetti programmi;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, per l'annualità 2008, è pari complessivamente ad euro 18.468.808 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, in favore delle Regioni titolari dei programmi, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Le regioni medesime inviano al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 30
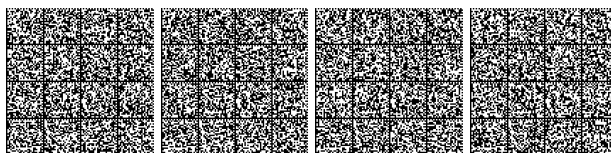
ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013 - annualità 2008

(Importi in Euro)

Programmi/Regioni e P.A. titolari	Decisioni	Legge n. 183/87
Italia-Austria (P.A. Bolzano)	C(2007) 4233 del 17/09/07	1.671.444
Italia-Francia Marittimo (Toscana)	C(2007) 5489 del 16/11/07	4.210.445
Italia-Francia Alcotra (Piemonte)	C(2007) 5716 del 29/11/07	3.877.402
Italia-Svizzera (Lombardia)	C(2007) 6556 del 20/12/07	3.052.075
Italia-Slovenia (Friuli V.Giulia)	C(2007) 6584 del 20/12/07	2.170.397
Grecia-Italia (Puglia)	C(2008) 1132 del 28/03/08	2.552.061
Italia-Malta (Sicilia)	C(2008) 7336 del 27/11/08	934.984
Totale		**18.468.808**

09A05444

DECRETO 9 aprile 2009.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2009, che ha fissato nella misura del 1,90% lordo il tasso d' interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Vista la nota n. 25399 del 27 marzo 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 2009 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura del 1,20% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

09A05425
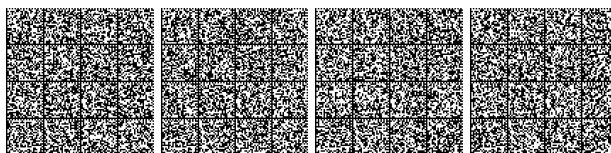
DECRETO 28 aprile 2009.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia S.r.l., la Manifatture Sigaro Toscano S.p.a. e la Gutab Trading S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2008, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;
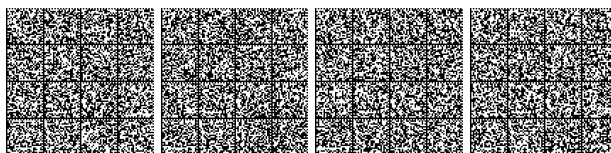
Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette, di sigari e di trinciati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
DIANA BIANCA	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MARLBORO COMPACT	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
MARLBORO COMPACT	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00

SIGARI (TABELLAB)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PEDRONI ANISETTE SINGOLO	da 1 pezzo	152,00	200,00	1,00
TOSCANELLO CAFFE'	da 1 pezzo	30,00	200,00	1,00
TOSCANELLO FONDENTE	da 1 pezzo	20,00	200,00	1,00

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BALI GOLDEN SHAG	da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
BALI SHAG MELLOW VIRGINIA	da 25 grammi	112,00	116,00	2,90
BALI SHAG RICH VIRGINIA	da 25 grammi	112,00	116,00	2,90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 112

09A05649
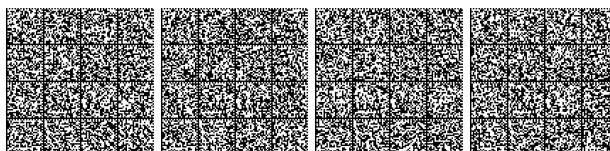
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 febbraio 2009.

Integrazione del decreto 15 aprile 2008, istitutivo del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che la promozione dell'allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute di pubblica e che le più qualificate organizzazioni internazionali, quali OMS ed UNICEF si sono espresse sull'importanza dell'allattamento esclusivo e prolungato al seno quale apportatore di positivi effetti sul benessere fisico, psicologico, sociale per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la comunità e di conseguenza anche per il sistema sanitario;

Vista la deliberazione 20 dicembre 2007, recante «Accordo, ai sensi. dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»;

Visto che nelle suddette linee di indirizzo si sottolinea la necessità dell'istituzione a cura del Ministero della salute di un apposito «Comitato nazionale multisettoriale con funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»;

Visto il decreto del Ministero della salute 15 aprile 2008, recante «Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno»;

Viste le designazioni pervenute per i rappresentanti individuati dall'art. 3, paragrafo 1, del decreto del Ministero della salute 15 aprile 2008;

Accertate le designazioni pervenute per i membri aggiuntivi di cui all'art. 4 del sopraccitato decreto alla luce dell'attuale organizzazione dei Ministeri interessati;

Ritenuto di dover procedere ai fini dell'insediamento del citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione del decreto ministeriale 15 aprile 2008 istitutivo del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 aprile 2008, istitutivo del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno, è aggiunto il seguente comma:

«2. Partecipano, inoltre, ai lavori del Comitato di cui all'art. 1, due rappresentanti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, scelti tra esperti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che svolgono attività in materia di pediatria».

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno di cui in premessa è costituito come segue:

Assunta Morresi - Docente Università degli studi di Perugia, coordinatore nazionale;

Silvio Borrello - Ministero del lavoro della salute e delle politiche - Direttore generale - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

Lucia Guidarelli - Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direttore Ufficio V - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

Giovan Battista Ascone - Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direttore Ufficio X - Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Marco Silano - Istituto superiore di sanità - Primo ricercatore - Dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

Maria Elena Pirola - Dirigente medico U.O. «Governo della prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza sui luoghi di lavoro ed emergenze sanitarie» - Milano - Coordinamento sanità delle regioni e province autonome;

Igino Giani - Primario di pediatria Ospedali Riuniti Val di Chiana - Tavolo interregionale per l'allattamento materno;

Leonardo Speri - Coordinatore Task force UNICEF Roma;

Adriano Cattaneo - IRCSS Burlo Garofalo Trieste - Referente per la Comunità europea dei progetti di promozione dell'allattamento al seno;

Pasquale Di Pietro - Presidente Società italiana di pediatria (SIP) - Genova;

Enrico Bertino - Cattedra di neonatologia - Dipartimento di scienze pediatriche e dell'adolescenza dell'Università di Torino (SIN);

Giuseppe Mele - Presidente Federazione italiana medici pediatri (FIMP) - Roma;

Sergio Conti Nibali - Associazione culturale pediatri (ACP) - Oristano;

Giuseppe Canzone - Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) - Roma;

Maria Vicario - Presidente Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO) - Roma;

Sandra Marogna - rappresentante IPASVI Roma - Dipartimento materno infantile Azienda U.L.S.S. Bussolengo (Verona);

Maria Ersilia Armeni - Presidente Associazione italiana consulenti professionali in allattamento al seno (AICPAM) - Firenze;

Martina Carabetta - Rappresentante delle Associazioni e ONG per l'allattamento materno - Presidente nazionale Leche League Roma;

Paola Negri - Vice presidente IBFAN - Firenze;

Sabrina Bono - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Roma;
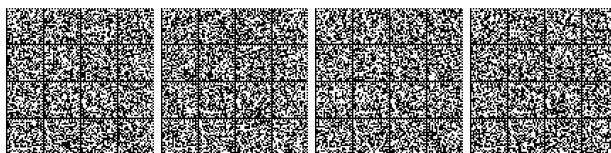
Olimpia Marcellini - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Roma;

Adriana Ciampa - già Ministero della solidarietà sociale - Roma;

Maura Campagnano - Dipartimento per le politiche della famiglia - Roma;

Guglielmo Salvatori - Dipartimento neonatologia dell'IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma;

Giovanni Serra - Direttore patologia neonatale dell'Istituto Giannina Gaslini, Ospedale pediatrico IRCCS - Genova.

2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio V.

Art. 3.

Durata

1. Il Comitato dura in carica tre anni dalla data di insediamento ed è rinnovabile.

2. I componenti sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dall'incarico.

3. Il Comitato si riunisce a Roma, presso la sede del Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, salvo diversamente concordato, con periodicità da definirsi in base al programma di lavoro stabilito.

Art. 4.

Funzioni

1. Al Comitato sono attribuite funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno che persegue gli obiettivi indicati nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento ai seno» indicate in premessa.

Art. 5.

Oneri

1. Secondo quanto previsto nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno» l'istituzione del Comitato non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ai componenti del Comitato non spettano compensi o rimborso a qualsiasi titolo dovuti.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 215

09A05436

DECRETO 25 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Binda Milena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apertura dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Binda Milena, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «assistente geriatra» conseguito in Svizzera in data 23 luglio 1973 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio-sanitario come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Assistente geriatrica», conseguito in Svizzera presso la Scuola cantonale per assistente geriatriche del Cantone Ticino il 23 luglio 1973 dalla sig. ra Binda Milena, nata a Bormio (Italia) il giorno 20 novembre 1951, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05438

DECRETO 25 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pante Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pante Claudia, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «attestato di capacità per l'accompagnamento delle persone anziane (SODK/CDOS)» conseguito in Svizzera in data 22 dicembre 1999 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi del 24 febbraio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Attestato di capacità per l'accompagnamento delle persone anziane (SODK/CDOS)», conseguito in Svizzera e rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (Zurigo) il 22 dicembre 1999 alla sig.ra Pante Claudia, nata a Richterswil (Svizzera) il giorno 17 agosto 1955, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05440

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oancea Horvat Laura Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oancea Horvat Laura Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Timisoara nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Timisoara nell'anno 1999 dalla sig.ra Oancea Horvat Laura Cristina, nata a Timisoara (Romania) il giorno 1° luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Oancea Horvat Laura Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05374

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Timis Pop Georgeta Sava, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Timis Pop Georgeta Sava, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2001 dalla sig.ra Timis Pop Georgeta Sava, nata a Borsa (Romania) il giorno 12 gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Timis Pop Georgeta Sava è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05375

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Marina Madalina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popescu Marina Madalina Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Regina Maria de Romania» di Ploiesti nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Regina Maria de Romania» di Ploiesti nell'anno 2007 dalla sig.ra Popescu Marina Madalina Elena, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 24 giugno 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popescu Marina Madalina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05381

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pantece Gabriela Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pantece Gabriela Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2000 dalla sig.ra Pantece Gabriela Andreea, nata a Sinaia (Romania) il giorno 18 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pantece Gabriela Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05382

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pop Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bistrita nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bistrita nell'anno 1997 dalla sig.ra Pop Maria, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 16 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pop Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05383

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionicel Pirjol Simona Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionicel Pirjol Simona Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2001 dalla sig.ra Ionicel Pirjol Simona Gabriela, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 8 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ionicel Pirjol Simona Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05384

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Nastase Cristina Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pavel Nastase Cristina Melania, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Pavel Nastase Cristina Melania, nata a Pechea-Galati (Romania) il giorno 22 aprile 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pavel Nastase Cristina Melania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05385

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Natasa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popa Natasa, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Moldova» di Iasi nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Moldova» di Iasi nell'anno 1998 dalla sig.ra Popa Natasa, nata a Schela (Romania) il giorno 3 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popa Natasa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05393

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neagu Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Neagu Maria, nata a Tirgoviste Dambovita (Romania) il giorno 29 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neagu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

090A05394

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Ionela Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popa Ionela Oana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell'anno 1999 dalla sig.ra Popa Ionela Oana, nata a Iasi (Romania) il giorno 10 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popa Ionela Oana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05395

DECRETO 10 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paulenova Tatiana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Paulenova Tatiana cittadina slovacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Kozmetička» conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del titolo di «Kozmetička» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di titolo «Kozmetička» conseguito in Slovacchia in data 2 giugno 1993, dalla sig.ra Paulenova Tatiana nata a Bratislava (Slovacchia) il 16 febbraio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A05392

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katya Agop Vartanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Katya Agop Vartanova, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo «Diploma za vishe obrazovanie - Riabilitatore» conseguito nell'anno 2004 presso l'Università di medicina «Prof. D-r Paraskev

Stoyanov» di Varna (Bulgaria), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206 del 2007, nella seduta del 23 ottobre 2007;

Vista la relazione trasmessa in data 5 marzo 2009 a firma del coordinatore delle attività formative professionalizzanti - Corso di laurea in fisioterapia dell'Università degli studi di Ferrara - sede Azienda unità sanitaria locale di Ravenna, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché l'idoneità della sig.ra Katya Agop Vartanova;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Diploma za vishe obrazovanie - Riabilitatore», conseguito nell'anno 2004 presso l'Università di medicina «Prof. d-r Paraskev Stoyanov» di Varna (Bulgaria) dalla sig.ra Katya Agop Vartanova, nata a Varna (Bulgaria) il 10 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05320

DECRETO 28 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Polig Ruth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1 , 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Polig Ruth, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 24 giugno 2008 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «Hydro-und Balneotherapie», rilasciato il giorno 3 febbraio 2007 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 24 giugno 2008 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Polig Ruth nata a Vipiteno (Bolzano) (Italia) il giorno 9 giugno 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05319

DECRETO 29 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plank Gerda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Plank Gerda, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Heilbademeister und Heilmasseur» conseguito in Austria presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnino termale e massaggiatore terapeutico nello stabilimento terapeutico di St. Radegund (Austria), in data 30 ottobre 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 9 giugno 2005;

Ritenuto che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto dirigenziale in data 25 febbraio 2009, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso le «Terme Merano S.p.A.» di Merano (Bolzano), in data 6 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito del quale la sig.ra Plank Gerda è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Heilbademeister und Heilmasseur» conseguito in Austria nell'anno 2002 presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnino termale e massaggiatore terapeutico nello stabilimento terapeutico di St. Radegund (Austria), in data 30 ottobre 2002, dalla sig.ra Plank Gerda nata a Brennero (Bolzano) (Italia) il giorno 1° marzo 1951, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05323

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2009.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della P.A. Investment S.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2009 con il quale la Società Ittierre S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e son nominati commisari straordinari i sigg.ri dott. Andrea Ciccoli,
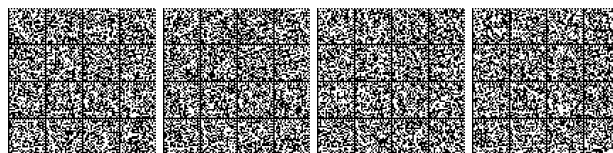
avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, dott. Roberto Spada;

Vista la sentenza in data 18 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ittierre;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 2009 con il quale la società IT Holding S.p.a. è ammessa alla procedura di amministratore straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato;

Vista l'istanza depositata in data 17 marzo 2009 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della P.A. Investments S.A., che detiene una partecipazione al 60,622% del capitale sociale della IT Holding S.p.a.;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata istanza circa la collocazione del centro degli interessi principali della P.A. Investments S.A.;

Ritenuto di dover coseguentemente prevvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società P.A. Investments S.A., con sede statutaria in Lussemburgo - 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724, e centro di interesse principale in Pettoranello del Molise (Isernia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

dott. Andrea Ciccoli, nato a Pesaro il 29 gennaio 1965;

avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965;

dott. Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

Il presente decreto è comunicato dal Tribunale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A05441

DECRETO 24 aprile 2009.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. I.Fi.P. - Istituto finanziario popolare».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 marzo 1982, con il quale la S.p.a. Industrie manifatturiere tessili Paoletti, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Commerciale Paoletti in data 29 dicembre 1982, S.p.a. Istituto finanziario popolare (di seguito) I.Fi.P. in data 29 dicembre 1982;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del gruppo Paoletti i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Paoletti in amministrazione straordinaria i signori avv. Alberto Alberti, dott. Alfio Lamanna e dott. Stefano Marastoni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 1° agosto 2008 con il quale il dott. Renzo Bellora è stato nominato commissario liquidatore delle società del gruppo Paoletti in sostituzione del dott. Lamanna;

Vista l'istanza in data 14 gennaio 2008, con la quale i commissari liquidatori nominati con decreto ministeriale 4 aprile 2007 hanno chiesto di essere autorizzati a depositare presso la cancelleria del competente tribunale il rendiconto della gestione, ai fini della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della I.Fi.P. S.p.a., senza riparto in favore dei creditori e rinunciando espressamente al compenso relativo all'attività di commissari, essendo la disponibilità residua della procedura, pari ad euro 1.931,00, appena sufficiente a pagare parte delle spese necessarie per la chiusura;
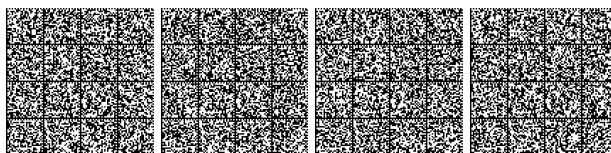
Visto il provvedimento in data 6 giugno 2008, con il quale i commissari liquidatori sono stati autorizzati a depositare il rendiconto della gestione ed il piano di liquidazione presso il competente tribunale;

Vista l'istanza in data 17 settembre 2008, con la quale i commissari liquidatori, premesso che avverso il rendiconto finale della gestione, depositato presso il tribunale di Grosseto in data 15 luglio 2008, non sono state presentate opposizioni, hanno chiesto che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.a. I.Fi.P.;

Vista la nota in data 21 ottobre 2008, con la quale i commissari liquidatori hanno precisato che le spese, parzialmente quelle inerenti il deposito e pubblicazione del rendiconto e del piano di liquidazione e totalmente quelle che saranno relative alla chiusura della società, saranno da loro stessi integrate;

Vista la nota in data 23 dicembre 2008, con la quale l'amministrazione ai sensi degli articoli 7 e ss. 1.241/90 nel comunicare l'intenzione di disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della I.Fi.P., in pendenza dei giudizi intrapresi dai sigg. avv. Trauner, dott. Averni e dott. Molinari avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per l'attività di commissari del gruppo Paoletti, ha invitato gli stessi a presentare le proprie eventuali osservazioni entro dieci giorni;

Preso atto che nel termine sopra indicato non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.Fi.P. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.Fi.P. (Istituto finanziario popolare).

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.Fi.P.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

09A05430

DECRETO 30 aprile 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto d.lgs. n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° maggio 2009, nella misura pari al 2,22%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2009, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 3,22%.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A05424
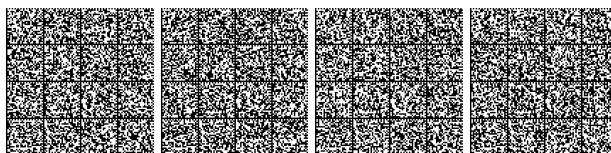
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, da ultimo sostituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», approvato da ultimo con decreto ministeriale 28 febbraio 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» DOC.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati, a titolo di aggiornamento, i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO	B134	X	MAN	2	X	X	A	0	X
MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO SPUMANTE	B134	X	MAN	2	X	X	B	0	X

Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare da utilizzare per vendemmie 2008 e precedenti

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO FRIZZANTE	B134	X	137	2	X	X	C	0	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA "MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO"

Articolo1 - Denominazione e vini

1. La Denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco";
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante.

Articolo 2 – Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Malvasia di Schierano e/o Malvasia Nera Lunga: dall' 85% al 100%;

Freisa: dallo 0% al 15%.

Articolo 3 - Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo don Bosco Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano S. Pietro e Moncucco Torinese.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi / limosi / sabbiosi / calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a 150 m s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura;
- è ammessa l'irrigazione di soccorso.
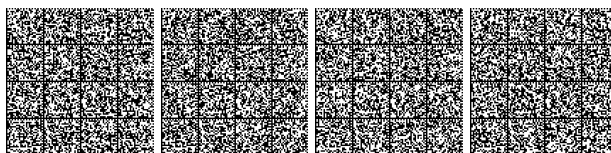
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

tipologia	Produzione uva Kg/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"	11.000	10,00
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante	11.000	10,00

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 9500 kg per ettaro di coltura specializzata.

In particolare , per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di età inferiore ai sette anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato**:**

	Produzione uva Kg/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol
- al terzo anno d'impianto	5700	11,50
- al quarto anno d'impianto	6650	11,50
- al quinto anno d'impianto	7600	11,50
- al sesto anno d'impianto	8550	11,50
- dal settimo anno d'impianto in poi	9500	11,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 - Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini di cui all'art.1, devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti**.**

2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo a condizione che le medesime ditte dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.
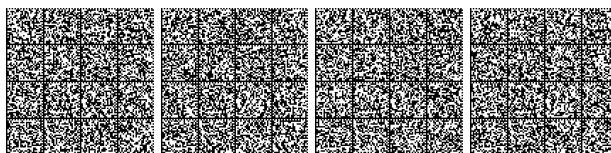
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

tipologia	Resa uva /vino	Produzione massima di vino (litri/ettaro)
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"	70	7.700
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante	70	7.700

Per l'impiego della menzione "Vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all'art. 4 punto 3

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75 % , l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto**.**

4. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

1. I vini **"**Malvasia di Castelnuovo Don Bosco**"** all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"
colore: rosso cerasuolo;
odore: aroma fragrante dell'uva in origine;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% Vol di cui effettivo almeno 5,50 %Vol e comunque non superiore a 7,00 % Vol;
per l'utilizzo della indicazione "vigna": 11,50 % Vol di cui effettivo almeno 5,50 %Vol e comunque non superiore a 7,00 % Vol**;**
acidità totale minima: 5 g/l**;**
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Il vino a denominazione di origine "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.

"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"spumante
colore: rosato più o meno intenso;
spuma: fine, persistente;
odore: aroma fragrante dell'uva in origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % Vol di di cui effettivo almeno 6,0 %Vol e comunque non superiore a 7 ,00 % Vol;
acidità totale minima: 5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
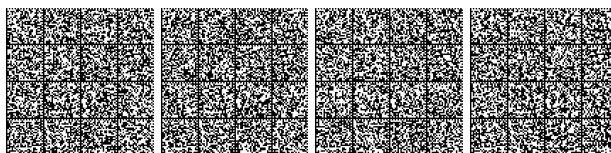
Articolo 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” e “Malvasia di Castelnuovo don Bosco”spumante è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: “extra”, “fine”, “superiore”, “riserva”, “scelto”, “selezionato” e similari.

2. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore .

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo, purché:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- che tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita presso l’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;
- la vinificazione e le successive lavorazioni del vino siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è facoltativa l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl. e non superiori a 500 Cl., con l’esclusione del contenitore da 200 Cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.

09A05446
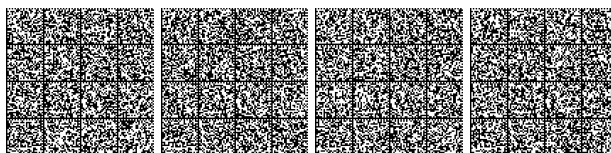
DECRETO 22 aprile 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1999 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Collina Torinese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del consorzio di tutela delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese», approvato con decreto ministeriale 14 ottobre 1999, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» proveniente dai vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Collina Torinese» DOC.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Collina Torinese», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato A sono riportati, a titolo di aggiornamento, i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Collina Torinese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLINA TORINESE BARBERA	B350	X	019	2	X	X	A	0	X
COLLINA TORINESE BONARDA	B350	X	035	2	X	X	A	0	X
COLLINA TORINESE MALVASIA	B350	X	MAN	2	X	X	A	0	X
COLLINA TORINESE NOVELLO	B350	X	999	2	C	X	A	0	X
COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI	B350	A	309	2	X	X	A	0	X
COLLINA TORINESE ROSSO	B350	X	999	2	X	X	A	0	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA "COLLINA TORINESE"

Articolo 1- Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata "Collina Torinese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Collina Torinese" rosso;
"Collina Torinese" rosso novello.
"Collina Torinese" Barbera;
"Collina Torinese" Bonarda;
"Collina Torinese" Malvasia;
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari

Articolo 2- Base ampelografica

1. I vini a denominazione d.o.c. "Collina Torinese" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Collina Torinese" rosso e "Collina Torinese" rosso novello:
Barbera : minimo 60%;
Freisa: minimo 25%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

"Collina Torinese" Barbera:
Barbera: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

"Collina Torinese" Bonarda:
Bonarda: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

"Collina Torinese" Malvasia:
Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

"Collina Torinese" Pelaverga o Cari:
Pelaverga o Cari: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

E' consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione all'albo di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collina Torinese" rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di Torino comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di :
Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo,Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Precetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua, Savoia.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Collina Torinese Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di :
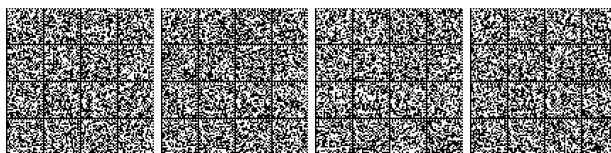
Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:
Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;
Arignano : il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;
Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo;
Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;
Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e montaldo Torinese;
Pino Torinese : il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Articolo 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: terreni argillosi – limosi – sabbiosi– calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

tipologia	Produzione uva Kg/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol
"Collina Torinese" rosso	10.000	10,00
"Collina Torinese" rosso novello	10.000	10,00
"Collina Torinese" Barbera	9.000	10,00
"Collina Torinese" Bonarda	9.000	10,00
"Collina Torinese" Malvasia	11.000	9,50
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari	8.000	9,50

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
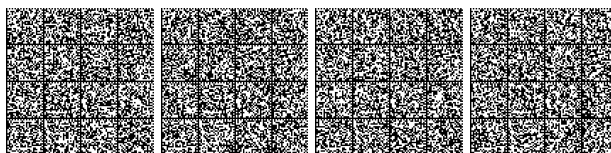
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

tipologia	Resa uva /vino	Produzione massima di vino (litri/ettaro)
"Collina Torinese" rosso	70	7.000
"Collina Torinese" rosso novello	70	7.000
"Collina Torinese" Barbera	70	6.300
"Collina Torinese" Bonarda	70	6.300
"Collina Torinese" Malvasia	70	7.700
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari	70	6.000

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente..

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Collina Torinese" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l;

"Collina Torinese" Barbera:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

"Collina Torinese" Bonarda:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

"Collina Torinese" Malvasia:
colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
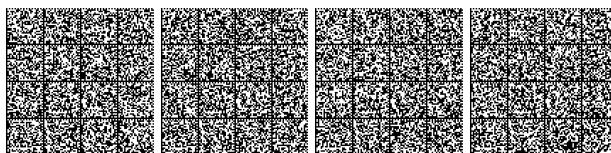
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

"Collina Torinese" Pelaverga o Cari:
colore: cerasuolo;
odore: fragrante dell'uva d'origine;
sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Collina Torinese" rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l;

E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all'art. 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Collina Torinese" e con lo stesso colore.
Il vino a denominazione di origine controllata "Collina Torinese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

Articolo 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.

09A05447
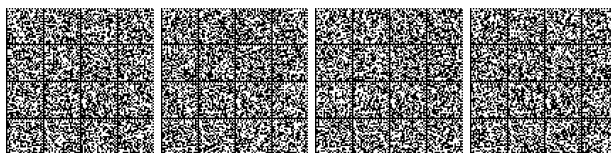
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 aprile 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze, delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2008 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Eva Zsuzsanna Bencze;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - protocollo n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visti il titolo di laurea in chimica conseguita il 19 giugno 2007 presso l'Università «Ca' Foscari» di Venezia e il titolo di «Ingegnere Chimico» e «Dottore (Ph. D) in Scienze ambientali, conseguiti in data 9 novembre 2000 presso l'Università statale di Veszprem (Ungheria);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della documentazione CELI 5 Doc, relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de Inginer în profilul Chimie - specializarea: tecnologia Substanţeor Anorganicę» serie J Nr. 23054 rilasciato dall'Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania) in data 19 giugno 1993, con «esami complementari di pedagogia», certificati dalla stessa Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania), posseduto dalla cittadina comunitaria (italiana, rumena e ungherese) Eva Zsuzsanna Bencze, nata a Singeorgiul del Padure (Romania) il 7 aprile 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso: 13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05429

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami - Variante stazione Garibaldi F.S. (CUP B61E04000040003). Rettifica delibera n. 16/2008. (Deliberazione n. 106/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Vista la delibera 21 febbraio 2008, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264/2008), con la quale questo Comitato ha approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture — il progetto definitivo «Nuova metropolitana M5 da P.ta Garibaldi a Monza Bettola - variante Stazione Garibaldi F.S.»;

Considerato che la citata delibera indica in due distinti punti (1.3 e 1.4) estremi diversi degli elaborati progettuali che individuano gli immobili da espropriare;

Ritenuto di procedere ad annullare l'attuale clausola di cui al menzionato punto 1.3, che espone estremi inesatti, e ritenuto di sostituire detta clausola con l'espressa approvazione del programma di risoluzione delle interferenze, peraltro già insita nell'approvazione del progetto definitivo, che include il programma stesso;

Delibera:

1. Il punto 1.3 è così sostituito: «È approvato il programma di risoluzione delle interferenze che, come specificato nella "presa d'atto", è riportato negli elaborati del progetto definitivo da M5 A0 043 01 a M5 A0 004 01».

2. Sono confermate tutte le altre disposizioni della delibera n. 16/2008.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 45

09A05426

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Accantonamenti a favore del Ministero per i beni e attività culturali e per interventi concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008. (Deliberazione n. 114/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che — all'art. 1, come integrato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 — ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti, in particolare:

l'art. 60, comma 4, che destina il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e attività culturali, prevedendo che la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione della predetta quota sia effettuata tramite apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'art. 80, comma 21, che:

prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, la predisposizione — da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico;
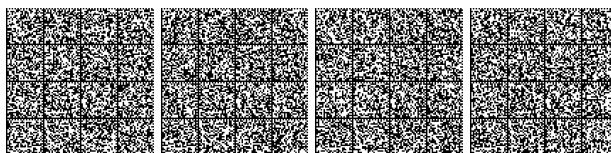
dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza unificata, è chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che — all'art. 3, comma 91 — ha destinato al suddetto piano un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui alla legge n. 166/2002 che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che abroga il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che — a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge — destina al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto 24 settembre 2008, n. 182, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha disciplinato i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'art. 60, comma 4, della richiamata legge n. 289/2002, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008, e visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto, che — per l'individuazione degli stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui quali calcolare l'aliquota del 3% da destinare alle finalità sopra esposte — prevede l'adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», articolo che — per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni e integrazioni — autorizza la concessione di due contributi quindicennali, rispettivamente, di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

Vista la delibera 30 dicembre 2004, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), con la quale questo Comitato ha preso atto che il Ministero delle infrastrutture, su proposta di apposita Commissione tecnico-scientifica, ha predisposto un Piano finalizzato a contemperare le esigenze strettamente connesse agli aspetti della sicurezza strutturale degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico con l'obiettivo più generale di contribuire all'incremento del livello di sicurezza complessivo di detti edifici anche con riguardo agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici, tenendo conto — oltre che dell'anagrafe del patrimonio immobiliare scolastico — sia delle stime di rischio sismico per l'edilizia scolastica elaborate dal gruppo di lavoro istituito con decreto del Dipartimento per la protezione civile 26 febbraio 2000, n. 1382, sia dei risultati del monitoraggio sulle scuole avviato con circolare del Ministero della pubblica istruzione 8 maggio 2001, n. 85;

Preso atto che, con la citata delibera n. 102/2004, questo Comitato ha approvato un primo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, assegnando un contributo di 193.883.695 euro in termini di volume di investimenti, e che con delibera 17 novembre 2006, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2007, supplemento ordinario), questo Comitato stesso ha approvato un secondo programma stralcio assegnando un contributo, sempre in termini di volume di investimenti, di ulteriori 295.199.000 euro;

Preso atto che con delibere 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), e 21 febbraio 2008, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217/2008, supplemento ordinario), questo Comitato ha quantificato l'entità delle risorse da destinare agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sugli stanziamenti per l'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Preso atto che, con nota 26 settembre 2008, n. 0010050, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito in merito allo stato di attuazione — al 30 giugno 2008 — del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, sottolineando che a detta data, circa il 70% degli interventi previsti dal 1° programma stralcio erano stati attivati ed il 17% degli interventi di cui al 2° programma stralcio risultava altresì avviato ed ha inoltre segnalato le criticità che hanno inciso sui tempi di attuazione;

Considerato che la vigente normativa prevede molteplici forme di finanziamento dell'edilizia scolastica, che coinvolgono competenze di amministrazioni diverse;

Ritenuto — prima di procedere ad assegnazioni a favore degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche — di disporre, a valere sullo stanziamento dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 185/2008, l'accantonamento da destinare alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e attività culturali, nonché l'accantonamento delle risorse da destinare al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Ritenuto di subordinare la definitiva assegnazione delle risorse accantonate per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali all'emanazione del de-

creto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto interministeriale n. 182/2008;
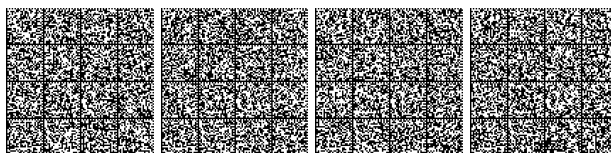
Ritenuto di subordinare la definitiva assegnazione delle risorse accantonate per il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici alla definizione di un chiaro quadro di riferimento che consenta l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Accantonamento risorse per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

1.1. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008 sono accantonate per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali le seguenti quote:

una quota di 1,8 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

una quota di 4,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

1.2. La definitiva assegnazione dei contributi di cui sopra sarà disposta da questo Comitato allorché il Ministero per le infrastrutture e dei trasporti avrà trasmesso al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto previsto all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto interministeriale n. 182/2008.

2. Accantonamento risorse per il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

2.1. A valere sullo stanziamento dei cui all'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008 sono accantonate per la prosecuzione dell'attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici le seguenti quote:

una quota di 3 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

una quota di 7,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010.

2.2. La definitiva assegnazione delle quote di cui al punto 2.1 avverrà sulla base del 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione — sottoporrà a questo Comitato entro il 30 giugno 2009.

Detto programma sarà corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre 2008, nonché da un documento in cui i citati Ministeri definiscano:

il quadro complessivo degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che sia condiviso da tutte le amministrazioni competenti in materia, con l'esplicitazione del costo relativo alle opere prioritarie e dello stato di attuazione;

il quadro complessivo di tutte le risorse disponibili a carico delle varie fonti di finanziamento, comprensivo degli accantonamenti di cui sopra;

il fabbisogno residuo, che il Ministero delle infrastrutture, nelle relazioni istruttorie relative ai due programmi stralcio approvati da questo Comitato e tenendo conto della richiamata ricognizione, aveva dichiarato solo «stimato» sulla base di elaborazioni condotte su valori medi e riferito soprattutto agli edifici ricadenti nelle prime tre zone sismiche;

procedure coordinate di finanziamento che evitino sovrapposizioni ed interferenze di sorta.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 46

09A05421

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia tratta Cecina-Rosignano Marittima-Civitavecchia. (CUP F36G05000260008). Progetto preliminare. (Deliberazione n. 116/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca — tra l'altro — modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e prevede che gli interventi di cui al Programma delle infrastrutture strategiche siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico

deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include — tra i «sistemi autostradali e stradali» del Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa — l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche in cui trova conferma l'intervento «Asse autostradale Cecina-Civitavecchia»;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include nell'allegato B4, relativo agli interventi «legge obiettivo: opere da avviare entro il 2012», l'«Asse autostradale A12: tratta Rosignano-Civitavecchia»;

Vista la nota 15 dicembre 2008, n. 25092, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'«Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia (tratta Cecina-Rosignano Marittima-Civitavecchia)», proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del relativo progetto preliminare;

Vista la nota 17 dicembre 2008, n. 25332, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa;

Considerato che l'intervento «Completamento autostradale Cecina-Civitavecchia» di cui sopra è ricompreso nelle intese generali quadro tra Governo e regioni Lazio e Toscana sottoscritte, rispettivamente, il 20 marzo 2002 ed il 18 aprile 2003, alla voce «Corridoi autostradali e stradali»;

Considerato che l'intervento in argomento è incluso nel piano degli investimenti ANAS 2007-2011, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 20 luglio 2007, n. 65, tra le opere programmate per le autostrade in concessione;

Considerato che il completamento dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia è inserito nella vigente Convenzione di concessione, sottoscritta il 7 ottobre 1999 tra l'ANAS e la SAT - Società autostrada tirrenica S.p.A., che disciplina il tratto in esercizio (Livorno-Rosignano) fino al 31 ottobre 2028 e che prevede, per il completamento all'esame, la stipula di apposito atto aggiuntivo al verificarsi dei presupposti necessari;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare in argomento riguarda il completamento della dorsale autostradale tirrenica settentrionale, secondo il tracciato denominato «costiero», tra
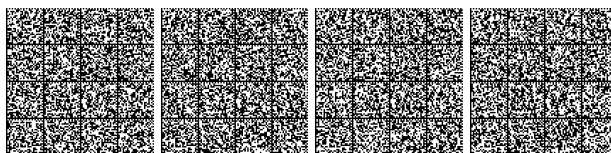
la barriera di Rosignano Marittima (Cecina) e quella di Civitavecchia, per uno sviluppo complessivo di 206 km;

che l'opera si articola in due tronchi:

un tronco nord «Rosignano-Grosseto», in territorio della regione Toscana e di 110,5 km complessivi, nel quale è previsto l'adeguamento a sezione autostradale della attuale s.s. 1 «Variante Aurelia», la costruzione delle corsie di emergenza, l'adeguamento dello spartitraffico a 3,00 m e dei rami degli svincoli esistenti, nonché la costruzione di 3 barriere di esazione e di 3 caselli, ubicati a sud di Grosseto, in prossimità di Follonica e all'altezza di Rosignano, con un sistema di esazione di tipo «aperto»;

un tronco sud «Grosseto-Civitavecchia», in gran parte in territorio della regione Lazio, per il quale è prevista la costruzione di un nuovo tratto autostradale di 95,5 km conforme al tipo A (autostrade in ambito extra-urbano) delle Norme di cui al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 5 novembre 2001 recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con 2 corsie più emergenza per senso di marcia e spartitraffico centrale e con velocità di progetto compresa tra 90 e 140 km/h, e la costruzione di 6 svincoli con un sistema di esazione di tipo «chiuso», in continuità con il tratto esistente Roma-Civitavecchia;

che il progetto comprende anche, nel tratto Grosseto-Civitavecchia, l'intervento di risistemazione dell'attuale s.s. 1 Aurelia che verrà trasformata in «strada parco», con la riduzione della sezione stradale ad una corsia per senso di marcia e pista ciclabile (tipo C1 del decreto ministeriale 5 novembre 2001) e con l'inserimento di una serie di rotatorie per la sicurezza della circolazione;

che l'ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, con nota del 7 luglio 2005, prot. n. 5519, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare dell'opera, redatto dalla S.A.T. S.p.A concessionaria incaricata della progettazione, e lo studio di impatto ambientale per l'avvio delle procedure approvative, interessando nel contempo tutte le altre amministrazioni ed enti competenti a rilasciare i pareri;

che il soggetto aggiudicatore ha provveduto, in pari data, a far pubblicare la comunicazione di avvio del procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto preliminare in esame su due quotidiani a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale;

che la regione Toscana, con delibera di giunta 26 giugno 2006, n. 470, si è espressa positivamente in merito al progetto preliminare in argomento, condizionando il proprio parere favorevole al recepimento di alcune prescrizioni, e successivamente, con nota prot. n. ADO/GRT/301079 del 14 novembre 2008, ha confermato in particolare l'intervento viario di penetrazione al porto di Piombino, oggetto della prescrizione 3b della citata deliberazione n. 470/2006 e precedentemente previsto a carico degli stanziamenti dell'APQ per gli interventi di bonifica dei siti di Piombino e di Napoli Bagnoli del 21 dicembre 2007, rimasti poi senza seguito;

che la regione Lazio, con delibera di giunta 18 novembre 2008, n. 843, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, subordinato all'accoglimento di prescrizioni e di una variante migliorativa, nella tratta in territorio laziale, da sviluppare nel progetto definitivo e riportata in quattro elaborati grafici, allegati alla medesima deliberazione, che sono stati trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al soggetto aggiudicatore con nota n. 23094 del 2 dicembre 2008;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone che questo Comitato disponga la suddetta variante prescritta dalla regione Lazio e la rinnovazione della relativa procedura di VIA sul progetto definitivo, ai sensi dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 13 luglio 2007, prot. n. DG/BAP/S02/34.19.04/13642, ha espresso parere favorevole sull'opera, subordinato al recepimento di prescrizioni, riservandosi il parere finale in sede di approvazione del progetto definitivo;

che con nota 11 aprile 2006, n. GAB/2006/3120/B05, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso parere positivo sul progetto preliminare in argomento, condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni;

che, per effetto di alcune prescrizioni di carattere localizzativo formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla tratta toscana da Grosseto a Pescia Romana e condivise dalla regione Toscana, il tracciato si svilupperà al di fuori della fascia di rispetto prevista nel progetto preliminare esaminato;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito documento, ha svolto la disamina dei pareri espressi nel corso dell'*iter* autorizzativo ed ha ritenuto, in linea generale, accoglibili le prescrizioni e raccomandazioni formulate nei suddetti pareri, inserendole nell'apposito allegato 1 - Foglio Condizioni, alla relazione istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, viene individuato nell'ANAS S.p.A.;

che l'opera è prevista nella vigente convenzione di concessione ANAS - S.A.T. Società autostrada tirrenica S.p.A. stipulata il 7 ottobre 1999 e relativa alla tratta in esercizio (Livorno-Rosignano);

che la predetta convenzione, per quanto riguarda il completamento Rosignano-Civitavecchia oggetto della presente delibera, prevede la stipula di apposito atto aggiuntivo al concretizzarsi dei presupposti di legge e di fatto per la realizzazione del completamento medesimo nell'ambito del rapporto convenzionale vigente;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo dell'opera — quale risulta dal quadro economico esposto nella relazione istruttoria che tiene conto dei maggiori oneri connessi all'accoglimento delle prescrizioni, ai miglioramenti di carattere generale apportati dalla S.A.T. nella fase di revisione progettuale a seguito delle prescrizioni ed all'aggiornamento prezzi al 2008 — è pari a 3.556,6 milioni di euro, di cui 2.821,7 milioni di euro per lavori ed oneri da prescrizioni e 734,8 milioni di euro per somme a disposizione;

che il Ministero istruttore propone di tener conto anche dei costi ulteriori relativi agli «interventi connessi» oggetto di prescrizioni della regione Toscana, in particolare

per opere compensative riferite al «Lotto 0 - Maroccone Chioma» e per la realizzazione della «s.s. 398 - Penetrazione al porto di Piombino», per complessivi 231,2 milioni di euro, sì che il costo totale dell'opera risulta pari a 3.787,8 milioni di euro;

che la variante prescritta dalla regione Lazio e disposta da questo Comitato con la presente delibera non comporterà incrementi di costo rispetto a quelli stimati per il progetto preliminare originario, come risulta dalla nota ANAS n. CDG-164859-P in data 11 dicembre 2008 allegata alla documentazione istruttoria;

che sull'ipotesi di piano economico-finanziario di massima sviluppata dal concessionario, basata, tra l'altro, sul presupposto di aumenti tariffari e di prolungamento della durata della concessione, in data 17 dicembre 2008 ha reso il proprio parere l'unità tecnica finanza di progetto che si è riservata di esprimersi nuovamente sul piano economico-finanziario analitico di supporto al progetto definitivo;

che nel piano economico-finanziario di dettaglio che sarà predisposto in base al progetto definitivo, la copertura finanziaria dell'intero costo dell'intervento, pari a 3.787,8 milioni di euro, dovrà essere assunta completamente a carico della Società concessionaria S.A.T. S.p.A.;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare e disposizione di variante.

1.1. Ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare «Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Tratta Cecina-(Rosignano Marittima) - Civitavecchia».

La predetta approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 185 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i, comporta l'attestazione di compatibilità ambientale, la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, ad eccezione delle sezioni di strada, in territorio della regione Toscana, comprese tra le progressive seguenti:

da km 142+500 a km 147+200;

da km 147+700 a km 154+300;

da km 157+800 a km 159+900,

nonché per lo svincolo di Capalbio alla progressiva 114+880,

tutte oggetto di prescrizioni la cui risoluzione progettuale prevede uno spostamento del tracciato oltre la fascia di rispetto del progetto preliminare e per le quali, quindi, la localizzazione e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio saranno confermate all'atto dell'approvazione del progetto definitivo.

1.2. Ai sensi dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., è disposta la variante di tracciato prescritta dalla regione Lazio nella delibera di giunta 18 novembre 2008, n. 843, secondo gli elaborati cartografici allegati alla medesima delibera e che sono stati trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al soggetto aggiudicatore con la citata nota n. 23094 del 2 dicembre 2008.

È disposta altresì la rinnovazione della procedura di VIA relativa alla suddetta variante, secondo quanto previsto dall'art. 167 del più volte citato decreto legislativo n. 163/2006.

1.3. Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 3.787,8 milioni di euro, fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento come quantificato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1.

1.4. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Copertura finanziaria.

Il piano economico-finanziario, redatto nella versione analitica prevista dalla delibera n. 11/2004 citata nelle premesse e a corredo del progetto definitivo, dovrà prevedere la completa copertura dell'intervento a carico della finanza di progetto, tenendo conto delle considerazioni espresse dall'unità tecnica finanza di progetto nel già citato parere reso il 17 dicembre 2008.

Detto piano verrà trasmesso anche alla predetta unità per le definitive valutazioni circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione complessiva.

3. Ulteriori clausole.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia. Tratta Cecina-(Rosignano Marittima)-Civitavecchia» approvato con la presente delibera.

3.2. Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

3.3. Il predetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.
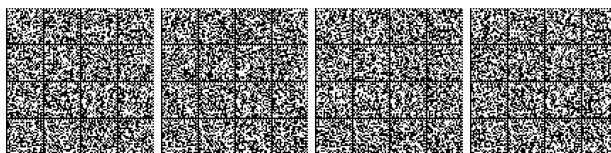
3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui alla presente delibera e in adesione a quanto richiesto con la nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza citata in premessa, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE : MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 101

ALLEGATO

PRESCRIZIONI

Il progetto definitivo deve:

1. sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di impatto ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni;

2. sviluppare, per gli interventi di mitigazione, quanto indicato nello Studio d'impatto ambientale e nelle sue integrazioni, ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni;

3. precisare, nel capitolato d'appalto, che l'importo complessivo dell'opera comprende anche i costi del monitoraggio ambientale e di realizzazione degli interventi relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale;

4. anticipare, nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto;

5. predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001);

6. prevedere la realizzazione degli svincoli di Orbetello e Capalbio con soluzione a diamante e studiare la fattibilità di una soluzione a diamante per lo svincolo di San Pietro a Palazzi;

7. prevedere soluzioni architettoniche particolarmente attente alla qualità progettuale attraverso l'individuazione di tipologie costruttive di particolare valenza architettonica, in sintonia con i caratteri del territorio attraversato, definendo adeguati ambiti di raccordo tra le infrastrutture, la maglia agraria e gli insediamenti esistenti;

8. contenere la progettazione delle piste ciclabili, che dovranno interessare tutto il tracciato della strada parco, compresi i tratti Chiarone-Ansedonia e Rispescia Grosseto, ed essere corredato di idonei elementi di arredo sia strutturale che vegetazionale;

9. relativamente alla trasformazione dell'attuale Aurelia a sud di Grosseto in strada parco, essere corredato di idonei elementi di raccordo con la rete viaria locale, tramite realizzazione delle rotatorie, e di arredo, sia strutturale che vegetazionale, dando inoltre continuità alla relativa rete della viabilità ciclabile. L'intervento deve essere completato nei tempi tecnici strettamente necessari successivi all'apertura al traffico dell'autostrada;

10. prevedere la realizzazione, prima dell'entrata in funzione dei sistemi di pedaggio dell'autostrada stessa, di tutti gli interventi connessi, di raccordo con i porti e con la viabilità locale, previsti dal progetto preliminare o comunque prescritti, in quanto contestuali alla realizzazione dell'autostrada;

11. in merito al sistema di esazione presentato, confermare la scelta della gratuità di tutti gli svincoli compresi tra Rosignano Sud e Riotorto, e tra Follonica Nord e Grosseto Sud;

12. sviluppare il tracciato autostradale e lo svincolo in comune di Capalbio secondo la soluzione presentata nella documentazione integrativa (STD005), con particolare riferimento alle soluzioni di abbassamento della livelletta, non ritenendosi accoglibile la variante con traslazione del tracciato all'interno tra il km 119 e il km 126 in quanto ritenuta di maggiore impatto;

13. approfondire lo studio dello svincolo di Capalbio con uno schema a diamante in prossimità di Borgo Carige e confrontarne le risultanze con lo svincolo di cui alla precedente prescrizione n. 6;

14. relativamente alla cantierizzazione:

approfondire il progetto di cantierizzazione teso a minimizzare gli effetti sulle componenti ambientali, sul paesaggio, sulla socioeconomia, sul traffico anche in relazione all'uso e all'adeguamento della viabilità locale, prevedendo i conseguenti adeguamenti strutturali e delle pavimentazioni delle strade locali. A tal fine, deve essere approfondito lo studio della mobilità con particolare riferimento agli scenari relativi ai flussi turistici anche sulle viabilità secondarie. Il progetto di cantierizzazione deve garantire il mantenimento dell'attuale capacità di traffico della variante Aurelia fino a Grosseto Sud e dell'Aurelia a sud di Grosseto, e deve prevedere un cronoprogramma dei lavori che riporti l'organizzazione della viabilità locale nelle diverse fasi di esecuzione degli stessi, tenendo in considerazione prioritaria la vocazione turistica dei luoghi;

fornire le planimetrie dei cantieri con illustrate le modalità di trattamento e di scarico delle acque reflue e meteoriche risultanti dagli stessi;

stimare i fabbisogni idrici nella fase di realizzazione delle opere indicando le modalità di approvvigionamento;

collocare i cantieri al di fuori delle zone a pericolosità idraulica e, dove ciò non risulti attuabile, adottare tutte le necessarie misure atte a mitigare il rischio idraulico allo scopo sia di minimizzare una eventuale azione di ostacolo al deflusso delle acque, in caso di esondazione, sia di prevenire un eventuale indesiderato apporto di materiale inquinante, sempre in caso di esondazione. Predisporre strutture di pronta dismissione controllando il materiale in stoccaggio e le sostanze da smaltire durante i periodi meteorologicamente critici;

15. comprendere adeguati progetti di recupero delle aree di cantiere dopo la loro dismissione. In particolare le aree suddette devono essere restituite alle condizioni morfologiche attuali e non devono essere lasciati *in situ* eventuali terrapieni appositamente realizzati per il cantiere con terre di riporto, né altre strutture che possano modificare la situazione attuale;

16. comprendere anche la stima del fabbisogno di inerti relativo alle opere connesse e di raccordo con la viabilità locale;

17. prioritariamente considerare la possibilità di riutilizzo, per la realizzazione della sovrastruttura stradale, di miscele di materiali quali sottoprodotti o rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni industriali (inerti di riciclaggio di costruzione e demolizione, loppa granulata dolce, scorie di acciaieria). Nel valutare tale possibilità, per il materiale di cava devono essere comparativamente considerati anche i costi relativi al ripristino dei siti estrattivi e i costi ambientali in generale (es. mitigazioni e compensazioni). Qualora fosse comparativamente dimostrato non possibile un significativo utilizzo dei suddetti materiali, deve essere predisposto un piano di approvvigionamento dei materiali da cave che individui la potenzialità realmente residua degli impianti presenti sul territorio, anche sulla base delle stime effettuate da province e comuni, nonché dell'attuale utilizzo dei materiali estratti dalle cave. Tale piano deve tenere nella dovuta considerazione la possibilità di approvvigionamento derivante dalla realizzazione del lotto 0 della s.s. 1 Aurelia tra Maroccone e Chioma. In merito al riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, chiaramente indicare il regime di gestione previsto per i materiali stessi, con riferimento al decreto legislativo

n. 22/1997 e s.m.i., alla legge n. 443/2001 e s.m.i. e al decreto ministeriale n. 471/1999; redigere un piano di gestione e di campionamento del materiale al momento della sua formazione ai fini della verifica della contaminazione e del rispetto dei limiti del decreto ministeriale n. 471/1999 o fornire attestazione del produttore/utilizzatore del rispetto di tali limiti in funzione delle caratteristiche dell'area di provenienza e delle tecniche di scavo utilizzate. Indicare le tempistiche di formazione dei materiali e di loro riutilizzo, le modalità di documentazione dei flussi dei materiali, impegnarsi a fornire un cronoprogramma delle operazioni da trasmettere all'ARPAT almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori che produrranno le terre di scavo;

18. per quanto riguarda il bilancio delle terre di scavo, tener conto delle variazioni apportate al progetto originario e di tutte le opere connesse;

19. in merito alle aree indicate come «deposito», destinatarie dei materiali in esubero, contenere uno specifico progetto di recupero morfologico ed ambientale, che tenga conto anche della tipologia dei materiali utilizzati e dei loro flussi;

20. prevedere lo stoccaggio del terreno vegetale proveniente dallo scotico ed in attesa del riutilizzo, preferibilmente presso i cantieri del lotto di riferimento in cumuli alti non più di alcuni metri e tenuti separati da possibili fonti di inquinamento e bersagli sensibili;

21. valutare i tratti in cui, o per prossimità dei ricettori al tracciato autostradale o per sensibilità del ricettore stesso, sorge la necessità di inserire barriere per ridurre il sollevamento di polveri;

22. approfondire l'analisi modellistica con una stima degli impatti cumulativa che tenga conto delle sorgenti di emissione esistenti (la presenza di grandi impianti industriali distribuiti uniformemente lungo il tracciato), del progetto e delle opere viarie connesse previste, prevedendo opportune misure di mitigazione e/o compensazione;

23. utilizzare mezzi d'opera omologati per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico;

24. definire sistemi di areazione tali da ridurre gli impatti sulla popolazione nelle aree di sbocco delle gallerie, prevedendo idonei sistemi di mitigazione, in prossimità della galleria naturale di S. Vincenzo e di quella artificiale di Tarquinia;

25. approfondire lo studio con la stima degli impatti in fase di cantiere, soprattutto per quanto riguarda le emissioni dei gas di scarico dei mezzi di trasporto dei materiali e del sollevamento e dispersione di polveri, in particolare di PM10, prevedendo opportune misure di mitigazione e/o compensazione, anche provvedendo a stabilizzare o pavimentare la viabilità provvisoria;

26. approfondire lo studio delle emissioni in atmosfera integrando il set di parametri analizzati con i dati relativi alle polveri PM10 e aggiornare di conseguenza il modello diffusionale per lo scenario 2010. Lo studio deve inoltre essere verificato, anche per quanto riguarda i dati relativi agli ossidi di azoto riportati all'interno della documentazione integrativa per le stazioni di Grosseto e S. Vincenzo.

Riguardo all'impatto sull'ambiente idrico, predisporre un documento recante le informazioni sui recettori sensibili quali pozzi, sorgenti e falda freatica, con studi idrogeologici di maggior dettaglio negli ambiti a maggior criticità, volti a determinare gli impatti negativi e le idonee misure di mitigazione. Il progetto definitivo deve essere accompagnato da tale documento e deve essere coerente con i risultati del medesimo. In particolare, devono essere prodotte sezioni idrogeologiche longitudinali e trasversali per tutte le gallerie in progetto, lungo l'intero tracciato, nelle quali siano evidenziati, tra l'altro, l'andamento delle isopiezometriche delle eventuali falde presenti e le relative linee di flusso in periodi di morbida e magra. Di conseguenza, devono essere fornite planimetrie con l'indicazione della fascia di impatto idrogeologico delle gallerie di nuova realizzazione, in cui siano segnalate eventuali opere di captazione della risorsa idrica (sorgenti, pozzi, opere di presa, etc.) che risultino potenzialmente impattabili, accompagnate da opportune schede contenenti per ogni sorgente, pozzo, opera di presa, etc., le relative caratteristiche (dati relativi a quote altimetriche, portate, profondità della falda, tipologia di utilizzo) e tutto quanto possa essere necessario. Con riferimento alla fase di cantierizzazione delle gallerie, deve essere analizzato e valutato l'utilizzo delle acque intercettate nell'ambito di una più ampia e generale programmazione di uso della risorsa, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla tutela della stessa. Gli esiti degli approfondimenti di cui sopra costituiscono il presupposto per valutare le diverse ipotesi di interferenza e di effetti sulla risorsa idrica che possono manifestarsi a seguito delle due opposte scelte progettuali previste dal proponente stesso: una volta a ridurre il drenaggio operato dalla galleria tramite opere di impermeabilizzazione, l'altra volta ad utilizzare la galleria come opera drenante. Il progetto definitivo deve pertanto essere accompagnato da uno studio che, evidenziando i punti di forza e di debolezza delle due scelte progettuali, ne illustri la soluzione tecnica meno impattante. Qualora risultasse meno impattante la soluzione tecnica di galleria come opera drenante, l'utilizzo delle acque intercettate, nella sua formulazione di dettaglio, deve essere valutato nell'ambito di una più ampia e generale programmazione di uso della risorsa, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla tutela della stessa. Si tratta di fatto di un «progetto nel progetto» con riflessi importanti sull'ambiente e sulle dotazioni infrastrutturali esistenti, che deve essere oggetto di studi specifici che prendano eventualmente anche in considerazione apposite misure di mitigazione, quali ad esempio la dismissione di tutte o parte delle captazioni esistenti, dislocate anche in altre aree, per compensare l'impoverimento degli acquiferi captati. Qualora risultasse meno impattante la soluzione tecnica che prevede l'impermeabilizzazione delle sezioni di scavo, il progetto definitivo deve essere accompagnato da un piano di monitoraggio da eseguirsi, in fase di esercizio, su tutte le emergenze censite all'interno della fascia di influenza di ciascuna opera;

27. considerata la particolare tipologia dell'opera:

concordare con le competenti autorità i parametri di riferimento per la progettazione definitiva delle opere di collettamento e smaltimento della acque di piattaforma (tempo di ritorno, etc.);

effettuare la progettazione e la realizzazione di canali di scolo, vasche di raccolta delle acque e sistemi di depurazione da impiegare sia in fase di costruzione che in fase di esercizio, al fine di garantire la protezione degli acquiferi da possibili sversamenti di inquinanti;

predisporre un piano, per entrambi i tronchi, delle misure di riduzione del rischio di inquinamento delle acque superficiali, quali la raccolta ed il trattamento delle acque di dilavamento della sede stradale (acque di piattaforma) e per il contenimento degli sversamenti accidentali, specificando, inoltre, l'ubicazione di tali sistemi in relazione ai recettori sensibili quali i pozzi, le sorgenti, i corpi idrici sotterranei con falda freatica, i corsi d'acqua etc., già individuati nel SIA.

Per le acque provenienti dalla piattaforma autostradale, si deve prevedere l'adozione di un sistema di depurazione con sedimentatore e disoleatore, opportunamente dimensionato anche per la raccolta di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. Tali interventi devono essere riferiti non solo ai corsi d'acqua già ritenuti meritevoli di salvaguardia (Albegna, Osa, Ombrone, Bolgheri, Cecina), ma anche ai corsi d'acqua Fossa, Bruna, Pecora e Cornia, oltre che alle zone limitrofe alle aree umide nel tratto Lago di Burano - Laguna di Orbetello.

Considerato che nell'area di attraversamento in località Grancia sul Fiume Ombrone è presente un sistema di pozzi di approvvigionamento delle acque potabili della città di Grosseto, prevedere l'allontanamento in toto dall'area suddetta di tutte le acque derivanti dalla sede stradale, non solo delle acque di prima pioggia;

in relazione alla riconfigurazione del viadotto sul fosso della Grancina, effettuare la verifica idraulica e l'analisi di tutti gli impatti attesi, e includere la progettazione delle opere di mitigazione in fase di cantiere e d'esercizio;

contenere i risultati puntuali dell'analisi idrologica;

28. adottare soluzioni che evitino il posizionamento in alveo di piloni;

29. verificare con le autorità di bacino la congruità idraulica delle opere proposte utilizzando adeguati modelli idraulici almeno in moto permanente, assicurando che la realizzazione dell'infrastruttura non determini aggravio del rischio per il territorio e prevedendo i necessari interventi di mitigazione;

30. dettagliare e localizzare le opere per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia;

31. con riferimento ai possibili impatti sull'ambiente idrico in fase di cantiere, precisare la tipologia della pavimentazione dei piazzali di cantiere. Relativamente all'approvvigionamento idrico indicare, per ogni cantiere, il tipo di approvvigionamento previsto e, nel caso di utilizzo di autobotti, indicare i percorsi utilizzati e il numero dei viaggi necessari;
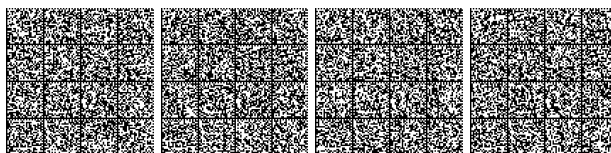
32. in merito alla gestione degli scarichi idrici in fase di cantiere (per i quali è previsto il trattamento con depuratore e lo smaltimento a norma di legge in fognatura o nei corpi idrici), specificare, per ogni cantiere, l'origine e la quantità del refluo, nonché la tipologia di trattamento da adottare;

33. con riferimento alle soluzioni progettuali individuate nella documentazione integrativa per l'attraversamento dei corsi d'acqua Grancina e Carpina, essere accompagnato dalla relativa analisi degli effetti ambientali ed essere coerente con i risultati della medesima;

34. per tutti i corsi d'acqua prevedere che le opere da realizzare non precludano la possibilità di futuri interventi di sistemazione e/o di adeguamento. A tal fine è necessario che la progettazione definitiva dell'opera sia confrontata con il complesso delle azioni programmate, progettate o in corso di realizzazione da parte degli Enti locali per la riduzione del rischio idraulico;

35. assicurare la continuità del reticolo minore che verrà intercettato dalle opere in progetto;

36. verificare puntualmente la documentazione contenuta nei Piani di assetto idrogeologico adottati e/o approvati dalle Autorità di Bacino interessate, con particolare riferimento a:

portate di piena per tempo di ritorno 200 anni ivi indicate;

aree a diversa pericolosità idraulica in relazione al tracciato autostradale;

interventi di riduzione del rischio idraulico previsti dalle Autorità di Bacino e la loro compatibilità con le opere dei attraversamento del progetto;

37. verificare la congruità tra i rilievi eseguiti dall'Autorità di Bacino e quelli relativi al progetto autostradale riguardo alla rampa di svincolo Talamone-Fonte Blanda e il posizionamento dei relativi cantieri nell'area golenale dell'Albegna. Eseguire un rilievo topografico adeguato per determinare l'effettivo valore di quota idrometrica in corrispondenza dell'attraversamento A12, tenendo inoltre conto degli interventi di sistemazione idraulica previsti dalle Autorità di Bacino e nel contempo stabilire, in caso di estrema insufficienza idraulica, la possibilità di adeguamento delle infrastrutture presenti a valle;

38. approfondire lo studio idraulico per l'attraversamento dei diversi fossi con i dati di base, quali: rilievi topografici di dettaglio, censimento e caratterizzazione delle opere di regolazione presenti e informazioni sulla gestione delle opere di regolazione da parte dei consorzi di bonifica;

39. verificare, dal punto di vista idraulico, l'opera d'attraversamento prevista per il fiume Marta, in previsione dei possibili effetti di rigurgito indotti dalla linea ferroviaria sita a valle;

40. nei casi in cui l'approvazione del progetto preliminare comporti variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, recepire i contenuti tecnici previsti dalla normativa regionale, delibera G.R. n. 84/1995 così come integrata per gli aspetti idraulici dall'art. 80 della D.C.R. n. 12/2000, in merito alla pericolosità/fattibilità geologica e idraulica;

41. eseguire tutti gli approfondimenti indicati nel SIA, mediante esecuzione di indagini geognostiche di tipo diretto e indiretto, atti a definire la geologia locale, la tettonica, la idrogeologia, la presenza di cavità carsiche, la verifica della stabilità dei pendii e degli imbocchi delle gallerie, la stima di eventuali fenomeni di liquefazione, la stima di eventuali fenomeni di sbarramento della falda acquifera, la stima delle portate potenziali in corrispondenza delle gallerie naturali, la possibilità di interazione tra i gessi presenti e le acque sotterranee che potrebbero determinare la formazione di acque aggressive per i calcestruzzi, la presenza di strati argillosi con possibilità di cedimenti, i parametri geotecnici e geomeccanici per garantire la fattibilità dell'opera ed al fine di prevedere in modo puntuale i possibili impatti e le necessarie misure di mitigazione e/o compensazione. È necessario inoltre che sia valutata la compatibilità degli interventi con i fenomeni di instabilità in atto e potenziali, e siano fornite indicazioni in merito agli eventuali interventi di mitigazione del rischio. In particolare, per il tronco Nord «Grosseto-Rosignano», la progettazione definitiva deve approfondire, laddove necessario, oltre ai sopraindicati aspetti, anche i possibili cedimenti differenziali e le indagini per la verifica della stabilità geomorfologica in corrispondenza dei conoidi alluvionali nell'immediata periferia dell'abitato di Braccagni, lato nord-ovest, ed in località I Magazzini. Tutti i suddetti aspetti devono considerare anche quanto previsto dai Piani di assetto idrogeologico (PAI) dei bacini interessati;

42. integrare le carte idrogeologiche, già prodotte sulla base dei dati di letteratura disponibili, con i risultati di indagini geotecniche ed idrogeologiche effettuate lungo il tracciato;

43. contenere opportuna cartografia geomorfologica, differenziando le forme attive, non attive e quiescenti, in modo da evidenziare le dinamiche morfologiche in atto lungo il tracciato, facendo anche riferimento alle cartografie prodotte nella redazione dei Piani di bacino e dei Piani di assetto idrogeologico;

44. sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione previste in Progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica ed assumendo come riferimento:

l'«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002;

il «Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia, 2000;

il «Manuale di Ingegneria Naturalistica» della regione Lazio, 2001;

45. prevedere la riconnessione ecologica e funzionale degli ecosistemi, tutelando la biodiversità dell'idrografia superficiale, in accordo con gli Enti Parco e i Consorzi di Bonifica, mediante la piantumazione di specie vegetali autoctone, assumendo come riferimento la rete ecologica delle Province interessate;

46. garantire agli operatori agricoli ed ai loro mezzi l'accesso ai fondi rurali interclusi dal tracciato stradale e/o separati dalle aziende. Prevedere la realizzazione dei passaggi da adattare e accomunare alle esigenze della rete ecologica (passaggi faunistici) e della rete idrica;

47. prevedere, nei tratti sovrastanti le solette di copertura delle gallerie artificiali, un franco di terreno fertile di altezza adeguata alle necessità di nuove piantumazioni;

48. assicurare la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive e erbacee, di nuovo impianto, su cui il Proponente dovrà effettuare una verifica nei tre anni successivi alla piantumazione;

49. con riferimento ad incidenze significative su uno o più dei siti denominati ZPS, SIC, pSIC, SIR, derivanti dagli interventi riferibili al tracciato e alle opere complementari, in fase di costruzione e di esercizio, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, direttamente o indirettamente, approfondire la valutazione delle incidenze, tenuto conto delle caratteristiche ecologiche e degli obiettivi di conservazione dei medesimi, nonché la coerenza globale della rete ecologica Natura 2000. Devono altresì essere dettagliate le soluzioni da adottare al fine di mitigare gli impatti previsti sulle componenti biotiche e abiotiche del pSIC/ZPS padule di Bolgheri, in fase di cantiere e di esercizio;

50. per le porzioni di territorio non incluse nei siti di cui al punto precedente, approfondire, per un opportuno intorno rispetto agli interventi previsti in fase di costruzione e di esercizio, riferibili al tracciato connesso e alle opere complementari, gli effetti delle azioni di progetto sullo stato delle componenti ambientali in esame. A tal proposito gli studi devono essere approfonditi in riferimento alle aree a maggior valore naturalistico quali: il Parco Naturale della Maremma (ivi inclusa l'area contigua), l'ANPIL Giardino Belora e fiume Cecina, l'area carsica dei Poggi ad est di Orbetello, i corsi d'acqua. Con riferimento alle singole zone del territorio, approfondire le conseguenze dirette ed indirette provocate dalle opere previste, nonché le necessarie misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione, ivi inclusi interventi per la realizzazione di aree di collegamento ecologico;

51. per le fasi di realizzazione e di esercizio, prevedere la messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la tutela di tutte le aree umide e per le aree ad esse limitrofe. In particolare:

in fase di esercizio: deve essere predisposto un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia dalla piattaforma stradale a sistema chiuso, con fossetti e vasche di sedimentazione e disoleazione di dimensioni adeguate anche a contenere eventuali sversamenti accidentali di materiali inquinanti;

in fase di cantiere: oltre alla impermeabilizzazione delle aree destinate alle lavorazioni, deve essere realizzato un apposito sistema di raccolta delle acque di piazzale con fossetti impermeabili, confluenti

negli impianti di smaltimento delle acque reflue, gestiti secondo normativa. Per la tutela degli ambiti ripariali, e la protezione delle aree limitrofe alle zone umide (pSIC - ZPS Padule di Bolgheri), devono essere collocate barriere verdi realizzate con specie arboree sufficientemente alte tipiche della zona. In merito alla rinaturalizzazione delle gallerie artificiali di Poggio Fornello e Caccia Grande, nel comune di Follonica, si raccomanda l'impiego di un maggior numero di specie floristiche, per incrementare la biodiversità, impiegando solo specie tipiche di sottobosco della zona;

52. definire la collocazione delle aree di conferimento dei materiali di scavo in esubero, i campi base ed i cantieri, ad eccezione di quelli mobili, al di fuori dei siti ZPS, SIC, pSIC, SIR ed aree naturali protette, ivi incluse le aree contigue, nonché al di fuori di altre zone di interesse naturalistico;

53. approfondire, per un opportuno intorno – comunque non inferiore a 10 km, rispetto agli interventi previsti in fase di costruzione e di esercizio, riferibili al tracciato connesso ed alle opere complementari – gli effetti dovuti alle emissioni in atmosfera sulla vegetazione e sugli ecosistemi, prendendo in esame le concentrazioni al suolo di Polveri, NOx e $S0_2$. Particolare attenzione deve essere posta agli imbocchi delle gallerie, quali sorgenti puntuali di emissione. Le valutazioni di cui sopra devono essere particolarmente approfondite, con l'ausilio di specifici rilievi sul campo per la caratterizzazione dello stato attuale di qualità dell'aria, relativamente ai siti ZPS, SIC, pSIC, SIR ed aree naturali protette, ivi incluse le aree contigue;

54. approfondire per un opportuno intorno, rispetto agli interventi previsti in fase di costruzione e di esercizio, riferibili al tracciato e alle opere complementari, gli effetti sugli agroecosistemi. A tal fine, si deve precisare il consumo di suolo, distinguendolo in classi di capacità d'uso. Si devono inoltre approfondire:

gli eventuali rischi di inquinamento e di erosione, sia in fase di costruzione che di esercizio;

le conseguenze dovute alla sottrazione di suolo ed alla limitazione d'uso del territorio;

caso per caso, le conseguenze dell'ingombro fisico delle opere previste sulla funzionalità e sull'efficienza delle aziende agricole presenti nell'area vasta, ivi inclusi la struttura poderale, l'assetto degli appezzamenti, la viabilità minore e poderale e le risorse idriche a fini agricoli;

gli effetti sulle testimonianze colturali storiche, quali: centuriazione, sistemazioni idraulico-agrarie, antiche colture, sugherete, viabilità poderale, etc.;

55. in esito agli approfondimenti di cui sopra, specificare le necessarie misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione, inclusi i progetti di ricomposizione fondiaria delle aziende agricole che tengano conto del mutato assetto infrastrutturale;

56. assicurare l'inserimento paesaggistico delle opere di mitigazione acustica, privilegiando le barriere acustiche integrate con barriere a verde;

57. comprendere indagini sul rumore di dettaglio sul campo presso i ricettori interessati da tali situazioni di criticità, al fine di ottimizzare sia da un punto di vista economico che di impatto visivo gli interventi di mitigazione;

58. verificare, con specifico progetto acustico relativo a ciascun cantiere, la condizione descritta nei modelli di simulazione, considerando che nelle simulazioni effettuate si è ipotizzato come intervento di mitigazione il solo uso di dune perimetrali e prevedere l'eventuale uso di ulteriori interventi di mitigazione;

59. aggiornare ed esaminare nel dettaglio le indicazioni delle zonizzazioni acustiche comunali, che nella fase di studio di impatto hanno costituito elemento di riferimento per l'individuazione delle situazioni di particolare attenzione, nonché di indirizzo nel determinare un'estensione degli interventi tale da offrire significative mitigazioni anche a distanza notevole dall'autostrada;

60. approfondire le valutazioni e le progettazioni acustiche al fine, da un lato, di verificare le situazioni rimanenti di criticità residue indicate, dall'altro di ottimizzare l'assetto degli interventi di mitigazione, che nell'ambito dello studio di impatto ambientale sono stati predimensionati; comprendere la documentazione relativa a quanto sotto elencato e essere coerente con i contenuti della medesima. Deve essere tenuto conto dei Piani di classificazione acustica approvati in via definitiva dai comuni di Follonica e San Vincenzo. Inoltre, riguardo al rispetto fuori fascia dei limiti stabiliti dai piani di classificazione comunali, nel modello previsionale deve essere tenuto conto dell'orografia del terreno e delle condizioni meteorologiche, che possono determinare situazioni di superamento dei limiti difficilmente prevedibili con calcoli di prima approssimazione. A tale proposito:

deve essere meglio chiarito come l'orografia del terreno sia tenuta in considerazione nel modello di calcolo utilizzato per la valutazione dell'impatto *post-operam*, e il modello di calcolo deve essere convalidato sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio *ante-operam*;

in considerazione del numero di ricettori (sensibili e non) potenzialmente soggetti all'impatto dell'opera, il monitoraggio dello stato del clima acustico *ante-operam* deve essere esteso a comprendere almeno tutti i ricettori indicati nello studio come critici, per i quali è atteso un superamento dei limiti di legge;

deve essere predisposta una specifica cartografia riportante le interferenze tra la fascia di rispetto della infrastruttura in progetto o delle opere connesse e quella delle principali infrastrutture esistenti;

deve essere fornito il dato relativo alla popolazione residente nei recettori;

devono essere prodotte le sezioni verticali con l'andamento del rumore alle diverse altezze e distanze dal ciglio autostradale e devono essere indicate le misure di mitigazione al fine di sanare le situazioni fuori norma;

devono essere indicate misure di mitigazione acustica per i ricettori in condizioni di criticità elevata;

devono essere indicate misure di mitigazione delle vibrazioni per recettori posti a distanza inferiore a 25 metri;

deve essere approfondito lo studio dell'impatto acustico determinato dalla realizzazione dell'infrastruttura in prossimità dell'abitato di Torba, e devono essere individuati dispositivi di mitigazione;

per gli ambienti abitativi devono essere rispettate le fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;

per quanto riguarda l'impatto acustico sull'ospedale di Cecina, deve essere approfondita la consistenza e l'efficacia degli interventi di mitigazione di tipo «non tradizionale» indicati, e l'efficacia delle misure di mitigazione deve essere valutata anche in relazione alla realizzazione delle opere connesse;

61. giustificare l'eventuale ricorso alle procedure di deroga al rispetto dei limiti in fase di cantiere, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 77/2000, parte 3, per particolari fasi dei lavori, che deve essere valutato dall'Amministrazione comunale competente caso per caso, in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati;

62. indicare le misure di mitigazione delle criticità dei cantieri galleria, per distanze fino a 40 metri dai cantieri stessi e per i recettori sensibili posti in prossimità dei medesimi. Per quanto riguarda il fronte di avanzamento dei lavori, si fa presente che un periodo di 40 giorni non è da considerare «una ridotta durata delle emissioni acustiche», in particolare con livelli di rumore superiori a 65 dB(A) a 100 metri di distanza dalla linea di avanzamento. Si ricorda altresì che per i cantieri vale, qualora non venga richiesta deroga ai sensi della legge n. 447/1995 e della D.G.R. n. 77/2000, il criterio differenziale;

63. definire le eventuali opere di adeguamento e/o spostamento necessarie per la risoluzione delle interferenze con le linee elettriche, valutando i livelli di campo elettrico e magnetico in prossimità dei ricettori ritenuti critici per effetto dei suddetti spostamenti, ai sensi della normativa vigente nel campo dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 Hz, anche tenendo conto degli effetti cumulativi con altri elettrodotti vicini;

64. predisporre un Piano di monitoraggio secondo le linee guida della CSVIA del Ministero dell'ambiente. Per tutti gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CE e per tutte le specie tutelate ai sensi della medesima direttiva e della direttiva «Uccelli», tale Piano dovrà essere realizzato in

concerto con tutti gli enti preposti alla tutela della biodiversità delle aree interessate e contenere un monitoraggio dello stato *ante operam* di tutti i corsi d'acqua interessati (con la sola esclusione dei corsi d'acqua che risultano asciutti per periodi stagionali significativi), inserendo nel set dei parametri da analizzare anche il parametro «solidi sospesi». Deve altresì essere predisposto un piano di monitoraggio in corso d'opera e *post operam*, onde valutare, con i metodi I.B.E. ed I.F.F., il possibile impatto su ogni corso d'acqua principale (Cecina, Pecora, Corna, Ombrone, Bruna, Fosso Camilla), e indicare le idonee misure di mitigazione che devono includere — tra l'altro — gli interventi per il mantenimento della continuità ecologica;

65. eseguire un monitoraggio dei campi elettromagnetici *ante* e *post operam* per gli eventuali ricettori ritenuti particolarmente esposti, mitigandone le esposizioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;

66. approfondire, con un'analisi puntuale della visualità, l'eventuale inserimento delle dune verdi considerando l'inserimento di vegetazione autoctona, in modo da rendere l'inserimento delle dune artificiali il più possibile armonioso con il contesto paesaggistico dell'area;

67. approfondire gli studi archeologici puntuali secondo le indicazioni della Soprintendenza e degli Enti locali in tutte le zone caratterizzate da rischio archeologico alto e massimo, come riportato nel Quadro sinottico delle maggiori interferenze (integrazione 126 al SIA);

68. con riferimento al bacino di influenza visiva delle opere, nonché agli aspetti storico-testimoniali e culturali del territorio, il progetto deve essere accompagnato da un congruo numero di fotosimulazioni delle opere previste, con particolare attenzione al tronco sud. In esito a tali elaborazioni si deve verificare la compatibilità delle opere con la qualità del paesaggio allo stato attuale, valutando l'eventuale necessità di ulteriori misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione.

In particolare il progetto definitivo, per le tratte ricadenti nei seguenti Comuni, deve:

69. c*omune di Capalbio:*

a) sviluppare il tracciato tenendo conto dell'area artigianale attualmente in corso di realizzazione in località La Torba;

b) approfondire gli aspetti di integrazione ambientale e paesaggistica anche tramite l'utilizzazione dei residui agricoli improduttivi derivanti dall'esproprio dei terreni. A tal fine, per le aree intercluse, deve essere redatto un progetto di recupero ambientale anche con ricomposizione agraria delle aziende, e devono essere previste opere di mitigazione ambientale. Il progetto definitivo deve essere accompagnato da una dettagliata e idonea documentazione inerente l'inserimento ambientale, anche tramite fotoinserimento;

c) adottare le soluzioni di collegamento della viabilità trasversale (cavalcavia/sottovia) tra territori limitrofi all'autostrada che minimizzino l'impatto paesaggistico, territoriale e agricolo-aziendale. A tal fine occorre realizzare un sottovia al km 107 e ulteriori collegamenti (meglio cavalcavia su galleria artificiale) ai km 112, 114 e in prossimità del confine con Orbetello;

70. c*omune di Orbetello:*

a) sviluppare il tracciato autostradale in comune di Orbetello secondo la soluzione presentata nella documentazione integrativa, con particolare riferimento alle soluzioni di abbassamento della livelletta, non ritenendo accoglibile la variante più interna tra il km 119 e il km 126 in quanto di maggiore impatto;

b) approfondire gli aspetti di integrazione ambientale e paesaggistica anche tramite l'utilizzazione dei resedi agricoli improduttivi derivanti dall'esproprio dei terreni. A tal fine, per le aree intercluse, deve essere redatto un progetto di recupero ambientale anche con ricomposizione agraria delle aziende, e devono essere previste opere di mitigazione ambientale. Nel tratto compreso tra il km 133 e il km 142 la posizione del tracciato proposto deve tenere in considerazione quanto più possibile la conformazione delle aziende agricole presenti nella zona ed in particolare i confini delle singole aziende attestati prevalentemente alla viabilità poderale esistente ed alla rete scolante;

c) prevedere un approfondimento dell'intervento di prolungamento della S.R.T. 74 verso Porto Santo Stefano, per valutarne la fattibilità nel quadro degli interventi connessi all'opera;

d) prevedere che la realizzazione della variante di circonvallazione dell'abitato di Albinia sia coordinata con la realizzazione del Corridoio tirrenico, anche completando il raccordo tra lo svincolo di Orbetello-Monte Argentario e la s.s. 1, in modo da garantire almeno la tipologia C2 per l'intero tratto;

71. c*omune di Magliano in Toscana:*

a) sviluppare il tracciato autostradale in comune di Magliano in Toscana secondo la soluzione presentata nella documentazione integrativa e prevedere le opportune opere di adeguamento delle strade poderali ed il loro collegamento alle strade provinciali ed al nuovo tracciato della s.s. 1 Aurelia;

b) prevedere l'acquisizione delle aree che diventeranno intercluse come aree di pertinenza e la loro sistemazione ambientale;

c) tra il km 145,9 e il km 146,6 prevedere soluzioni progettuali di contenimento del rilevato lato mare così come previsto per il lato monte;

72. c*omune di Grosseto:*

a) prevedere la modifica dello svincolo semi-controllato in corrispondenza di Grosseto Sud (Spadino) confermandone la gratuità per tutte le direzioni, previa verifica dell'incidenza della soppressione del pedaggiamento sulla sostenibilità del piano economico-finanziario; in caso di verifica negativa prevedere, in alternativa alla gratuità, la realizzazione di semibarriera informatizzata che consenta la necessaria fluidità al traffico urbano;

b) salvaguardare l'attuale collegamento sulla strada del Molinaccio, attraverso il collegamento tra la strada Parco e il sottopasso ferroviario esistente, e la relativa viabilità del Molinaccio, superando l'ostacolo previsto dalla barriera autostradale di Grosseto Sud;

c) prevedere il prolungamento del sottopasso autostradale per l'attraversamento della ferrovia per la viabilità di Vallegiardino al km 153+400;

d) prevedere la realizzazione di una piccola galleria artificiale per la messa in sicurezza dell'abitato esistente di Pratini;

e) prevedere, per lo svincolo di Grosseto Sud (Spadino), opere di rinaturalizzazione delle aree interessate alla dismissione dell'attuale svincolo;

f) confermare la proposta SAT di non realizzare la complanare tra gli svincoli di Grosseto-Roselle e Grosseto Nord, in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale di Grosseto;

g) prevedere — nei territori interessati dalle tratte alle prog. km 171/178, 189/197, 216/218 — la realizzazione di interventi di adeguamento con ampliamento esclusivamente nella corsia Sud, al fine di occupare la parte residuale del precedente ammodernamento, con eccezione dei tratti in presenza di edifici lungo l'attuale superstrada;

h) prevedere la realizzazione della viabilità connessa di raccordo con i porti prevista dal progetto preliminare. In tale quadro si raccomanda di valutare la possibilità di realizzare un intervento di riqualificazione e potenziamento viario tra lo svincolo Grosseto Nord e via Castiglionese;

73. c*omune di Gavorrano:*

a) prevedere la realizzazione delle opere relative alla viabilità locale, mantenendo il collegamento tra la rotatoria e la viabilità per Potassa, non evidenziata nella cartografia;

74. c*omune di Scarlino:*

a) prevedere tutti gli interventi connessi, relativi alla viabilità locale, indicati nella documentazione integrativa;

b) prevedere la modifica dell'innesto tra la nuova bretella della zona industriale del Casone e la s.p. del Casone, per migliorarne la funzionalità;

c) prevedere l'adeguamento del tratto della s.p. compresa tra la nuova bretella di circonvallazione del Casone e la nuova bretella di circonvallazione dell'abitato del Puntone, tenendo conto delle caratteristiche tipologiche stradali C1/C2;

d) prevedere la modifica dell'attuale localizzazione dell'innesto tra la nuova bretella di circonvallazione dell'abitato del Puntone e la s.p. 60, al fine di rispettare le previsioni urbanistiche;

75. c*omune di Follonica:*

a) prevedere tutti gli interventi connessi, relativi alle viabilità locali, recepiti nella documentazione integrativa;

b) prevedere la classificazione del tratto della s.p. Vecchia Aurelia sul fronte dell'abitato di Follonica come «strada urbana», anziché a 4 corsie come indicato, definendone le corrispondenti caratteristiche;

c) prevedere, per tutti gli interventi, il rispetto dei vincoli esistenti, con particolare riferimento al Piano Strutturale;

76. c*omune di Piombino:*

a) prevedere per il tratto Venturina-Riotorto della s.p. 39 Vecchia Aurelia, oltre alla realizzazione delle rotatorie previste nelle integrazioni progettuali, l'adeguamento funzionale fino a 10,50 m;

77. c*omune di Campiglia Marittima:*

a) prevedere per il tratto Venturina-Riotorto della s.p. 39 Vecchia Aurelia, oltre alla realizzazione delle rotatorie previste nelle integrazioni progettuali, l'adeguamento funzionale fino a 10,50 m;

b) prevedere l'adeguamento funzionale della s.p. 23-*ter* «delle Caldanelle» fino all'intersezione con la bretella di Venturina;

c) prevedere la realizzazione della rotatoria tra s.p. 39 e s.p. 23 delle «Caldanelle»;

d) prevedere la revisione dell'ipotesi progettuale della bretella di Venturina, collocandola in adiacenza al rilevato autostradale per rendere possibile le azioni comunali di tutela idraulica del territorio, e che deve prolungarsi oltre via Cerrini per raccordarsi con lo svincolo sulla s.s. 398;

78. c*omune di Castagneto Carducci:*

a) prevedere il cavalcavia sull'autostrada e sulla ferrovia nella forma prevista dalle indicazioni progettuali;

b) valutare, per la fase di cantierizzazione dei lavori autostradali, la realizzazione della viabilità alternativa lato mare tra il km 245 e il km 247 e la sua successiva sistemazione definitiva come viabilità locale;

79. c*omune di Bibbona:*

a) valutare, per la fase di cantierizzazione dei lavori dell'autostrada, la realizzazione della viabilità alternativa lato mare e la sua successiva sistemazione definitiva come viabilità locale;

b) approfondire l'ipotesi progettuale dello svincolo per Marina di Bibbona, rivedendo la soluzione presentata al fine di garantire agli abitanti della zona interessata dai lavori il miglior accesso all'Aurelia e ottimizzando l'uso del suolo;

c) risolvere, in località La California, l'incongruenza esistente tra ipotesi progettuale e previsioni insediative del Piano strutturale;

80. c*omune di Cecina:*

a) prevedere la realizzazione degli interventi connessi alla viabilità locale, contenuti nella documentazione integrativa, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

adeguamento funzionale della s.r.t. 206 nel tratto Vada-San Pietro in Palazzi con inserimento di pista ciclabile e sistema per la sicurezza dei pedoni;

realizzazione della rotatoria situata alla fine della bretella di collegamento tra lo svincolo di San Pietro in Palazzi e la s.p. 39 in asse alla stessa s.p. 39;

valutazione dell'ipotesi di modificare lo svincolo di San Pietro a Palazzi a diamante con raccordo alla s.r.t. 68 per minimizzare l'impatto sul territorio;

81. c*omune di Rosignano Marittimo:*

a) sviluppare il tracciato autostradale secondo le soluzioni presentate nella documentazione integrativa;

b) approfondire la soluzione viaria in prossimità del casello di Rosignano Sud — relativo ai raccordi tra s.s. 1, s.r.t. 206, s.p. 13 della Torre — per migliorare l'accessibilità alla località Malandrone e alle attrezzature attuali e previste sulla s.r.t. 206, e la funzionalità della seconda rotatoria sulla s.s. 1 in prossimità del raccordo con la s.r.t. 206 e del raggio di curvatura dell'innesto con la s.r.t. 206;

c) approfondire l'ipotesi di collegamento diretto tra l'autostrada e il porto turistico di Rosignano;

d) prevedere la realizzazione della viabilità alternativa all'abitato di Vada, compreso il collegamento verso Nord con il ponte sul fiume Fine (ponte che verrà realizzato a cura e spese del Comune), e verso Sud con la s.p 39 ex Aurelia, all'altezza del Casone, comprese rotatorie di interconnessione, come da documentazione integrativa;

e) al fine di ipotizzabili future riduzioni o esenzioni del pedaggio autostradale dei collegamenti tra Rosignano e Cecina per permettere ai residenti in tali Comuni di usufruire delle attrezzature congiunte (ospedali, scuole, *etc)*, approfondire ipotesi di gestione informatizzata del sistema di esazione del casello di Rosignano sud, anche attraverso il monitoraggio degli effetti sul traffico derivante dalla realizzazione della viabilità alternativa prevista dal progetto. In alternativa, ove SAT intendesse rivedere la previsione del pedaggio in corrispondenza dello svincolo di Rosignano Sud, decadrebbero le precedenti prescrizioni relative alla viabilità alternativa;

82. c*omune di Riparbella:*

prevedere caratteristiche tipologiche C 1 per il raccordo viario tra lo svincolo di San Pietro a Palazzi e l'ospedale di Cecina;

83. in sede di progettazione definitiva, i tratti soggetti a significativa variazione rispetto al progetto preliminare pubblicato dovranno essere ripubblicati con le relative analisi di impatto ambientale.

Si prescrive inoltre di:

84. prevedere la costituzione di un Osservatorio ambientale e socio-economico tramite un accordo tra gli enti interessati che consenta di verificare, in fase di progettazione esecutiva, in fase di costruzione e primo esercizio, il rispetto delle prescrizioni definite nelle fasi di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo e di monitorarne gli effetti ambientali. L'Osservatorio deve coordinarsi con le attività di verifica dell'attuazione della Commissione Speciale VIA;

85. per il tratto compreso tra il confine tra le regioni Toscana e Lazio e l'innesto con la s.s. 1 Aurelia dell'attuale autostrada A12 Roma-Civitavecchia dell'«Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia, tracciato Costiero», dovrà essere predisposto il progetto definitivo del tracciato ritenuto ambientalmente compatibile in modo:

da tener conto delle richieste della regione Lazio relativamente alla destinazione a strada parco della s.s. 1 Aurelia affiancata al percorso dell'autostrada;

da garantire un sistema di esazione per tutto il tratto della autostrada A12 dalla Roma-Fiumicino fino al confine della regione Lazio che minimizzi il consumo di territorio e le immissioni di inquinanti in atmosfera;

che sia coerente con le linee guida del Piano della mobilità, dei trasporti e della logistica della regione Lazio per le aree interessate;

86. restano valide anche per il tratto laziale tutte le prescrizioni non legate a localizzazioni puntuali relative al tratto toscano;

87. presentare approfondimenti sul rischio archeologico per l'abitato etrusco di Val Petraia;

88. presentare approfondimenti sul rischio archeologico dell'area di Vignale Riotorto;
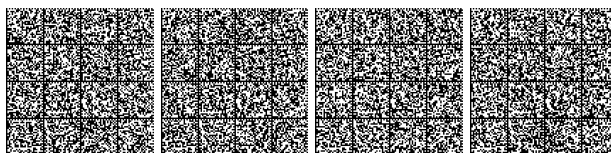
89. presentare approfondimenti sul rischio archeologico per tutti i siti individuati nel corso dello studio preliminare e situati ad una distanza inferiore a 100 m dal tracciato da realizzare;

90. in fase esecutiva tutte le operazioni che comportino qualsiasi movimento di terra devono essere effettuate sotto il controllo di personale qualificato e, qualora si renda opportuno, vengano devono essere effettuati saggi di accertamento;

91. nel Tronco Sud il tracciato autostradale dovrà collocarsi quanto più possibile in aderenza alla configurazione morfologica del terreno, evitando rilevati e viadotti eccessivamente emergenti dal piano campagna, al fine di rendere una percezione visiva del nastro autostradale più aderente al territorio e più mitigabile;

92. dovranno essere presentati i progetti delle opere di mitigazione da concordare con le Soprintendenze territorialmente competenti. I progetti di mitigazione dovranno, in particolare, rendere la continuità paesaggistica delle aree boscate, mitigare gli impatti visivi degli imbocchi delle gallerie dei viadotti e degli svincoli i quali dovranno, peraltro, essere progettati con un minor impegno del territorio;

93. dovranno essere redatti progetti di inserimento paesaggistico relativamente alla accessibilità ai fondi agricoli;

94. il progetto definitivo e i relativi elaborati di recepimento delle prescrizioni andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici.

Per la definizione della ricerca dei ritrovamenti archeologici si dovrà operare come di seguito, con costi a carico del Soggetto Aggiudicatore, svolgendo:

95. ricerca topografica preventiva sul terreno;

96. scavi archeologici sulle aree già note come a rischio;

97. costante presenza di controllo archeologico da parte della Soprintendenza di settore nei cantieri comportanti movimento di terra;

98. indagini di scavo nelle zone dove verranno intercettate preesistenze antiche, numerose in un cantiere di tipo lineare snodatesi per oltre km 40. In tali aree si studieranno di volta in volta idonee soluzioni in merito alla prosecuzione dei lavori;

99. picchettamento del percorso definitivo;

100. ricognizioni di superficie effettuate da archeologi di fiducia della Soprintendenza competente lungo l'intero tracciato picchettato;

101. scavi preventivi sia nei siti archeologici noti che in quelli individuati durante la ricognizione e di cui al punto precedente;

102. costante presenza di controllo da parte della Soprintendenza di settore nei cantieri comportanti movimento di terra attraverso archeologi specialisti, collaboratori esterni, remunerati a cura del soggetto aggiudicatone, onde evitare danneggiamenti ad eventuali preesistenze archeologiche sconosciute in bibliografia e non evidenziate dalle ricognizioni di superficie.

Per la tratta laziale:

103. il progetto definitivo dovrà risolvere le potenziali interferenze prodotte dai fattori d'impatto (viadotti, ponti, cavalcavia, sottovia, trincee, carreggiate, rilevati, svincoli, gallerie) che dovranno essere mitigate da interventi a verde che assicurino un inserimento ambientale e paesaggistico dell'autostrada, attraverso la realizzazione di parchi a scala urbana ed extraurbana, nonché attraverso un miglioramento delle zone boschive e del verde a corredo dell'attività agricola. Tutte le scelte progettuali saranno dettate dalla scoperta e dalla conoscenza delle qualità espresse e consolidate nel territorio;

104. dovrà essere prestata particolare cura a mitigare l'impatto visivo degli imbocchi delle gallerie, dei viadotti e degli svincoli autostradali;

105. dovranno essere sistemate le fasce ripariali dei corsi d'acqua intercettati dall'autostrada;

106. dovranno essere ricucite tutte le strade vicinali con la maglia stradale esistente;

107. dovranno essere garantite le visuali privilegiate esistenti (centro storico di Tarquinia e fascia litorale della Maremma);

108. dovranno essere integrati, ai fini paesaggistici ed ambientali, gli edifici e i manufatti di particolar pregio sparsi nel territorio;

109. dovranno essere ripristinate e valorizzate le aree interessate dai cantieri operativi, ai fini ambientali e paesaggistici, assicurando, inoltre, l'accessibilità ai fondi agricoli e la continuità paesaggistica delle aree boscate, alternando le diverse tipologie a verde al fine di evitare di creare barriere visive continue;

110. al fine di evitare la realizzazione di zone industriali, in prossimità delle aree servite dall'autostrada, si ritiene opportuno che venga delimitata una fascia di inedificabilità;

111. si raccomanda particolare cura nell'attraversamento dei corsi d'acqua per evitare ulteriori cementificazioni del territorio;

112. si dovrà studiare le barriere antirumore con le opportune specificità di dettaglio relativamente alla zona di inserimento;

112-*bis* per il tracciato Grosseto Sud-Civitavecchia, che prefigura impegni di nuove aree territoriali e ulteriori trasformazioni del paesaggio, il progetto definitivo andrà qualificato nel senso di ridurre al minimo l'incidenza sui valori paesaggistici e reso integralmente compatibile con le istanze di tutela, tenendo conto delle prescrizioni precedenti;

113. la messa in sicurezza dell'attuale Aurelia, da realizzarsi prioritariamente alla realizzazione della stessa autostrada, dovrà prevedere la costruzione anticipata, ove possibile, degli interventi già progettualmente previsti per la realizzazione dell'Aurelia «strada parco», in particolare sulle tratte ancora ad una corsia per senso di marcia, nonché la predisposizione di interventi in linea di massima di sicurezza di tipo attivo da localizzare puntualmente nelle sezioni di maggior pericolosità;

114. le opere connesse costituite dal lotto 0 della s.s. 1 Aurelia tra Maroccone e Chioma in comune di Livorno e dal tratto della s.s. 398 di penetrazione al Porto di Piombino — per le quali il soggetto aggiudicatore si è assunto l'onere del finanziamento, della progettazione e costruzione — dovranno:

essere progettate a livello di definitivo (di classe C extraurbana per il lotto 0 della s.s. 1 Aurelia tra Maroccone e Chioma in comune di Livorno, e di classe B per il tratto della s.s. 398 di penetrazione al Porto di Piombino) e presentate unitamente al progetto definitivo dell'asse principale ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006; su tali progetti verrà effettuata la procedura di VIA;

essere realizzate prima o contestualmente ai lavori per la realizzazione dell'autostrada;

115. la contestualità, rispetto alla realizzazione dell'autostrada, di tutti gli interventi connessi di raccordo con i porti e con la viabilità locale, previsti dal progetto preliminare o comunque prescritti, deve intendersi come realizzazione di tali interventi prima dell'entrata in funzione dei sistemi di pedaggio autostradale; nell'ipotesi di realizzazione dell'autostrada per stralci funzionali, detta prescrizione deve intendersi riferita agli interventi situati nei tratti sottesi dagli stralci funzionali;

116. dovranno essere approfondite le soluzioni progettuali dei caselli e degli svincoli utilizzando tipologie idonee.

Per la tratta in area della regione Lazio:

117. nel prosieguo della progettazione e nella successiva realizzazione dell'opera, dovrà essere recepito il tracciato riportato nelle quattro tavole, che sono parte integrante della D.G.R. n. 843/2008, che è stata notificata al soggetto Aggiudicatore a cura del Ministero con nota prot. n. 23094 del 2 dicembre 2008;

118. alla presentazione del progetto definitivo si dovrà procedere alla rinnovazione della procedura di V.I.A.;

119. la sede attuale dell'Aurelia sarà mantenuta in funzione con l'accorgimento di ridurre la sezione stradale a quella di una strada extra urbana categoria F2 con una corsia di m 3,25 per ogni senso di marcia e banchina laterale di 1 m;
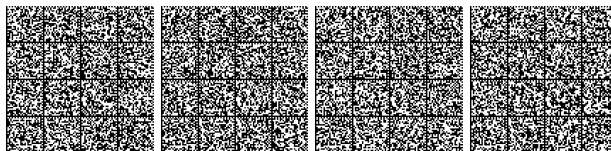
120. la pista ciclabile dovrà essere posizionata sul lato della strada Aurelia più lontano dall'autostrada;

121. lo svincolo di interconnessione con la strada Viterbo-Civitavecchia dovrà essere ottimizzato al fine di limitare l'impegno di territorio;

122. la posizione dello svincolo al km 66 dovrà essere ottimizzata per tenere conto delle previsioni urbanistiche vigenti nel comune di Tarquinia in località Pian d'organo;

123. si dovrà assicurare la compatibilità del tracciato in prossimità del km 67 con la struttura turistico alberghiera ricompresa nelle iniziative del contratto d'area Montalto-Tarquinia;

124. lo svincolo di Tarquinia dovrà essere spostato dal km 75+800 al km 75+125 sulla strada del lupo cerrino;

125. il tratto ricompreso tra i km 93 e 94 deve essere eseguito in trincea;

126. si dovrà verificare l'effettiva razionalità ed efficacia dei collegamenti (ponti e sottopassi) della viabilità locale;

127. si dovrà tenere conto del costruendo sovrappasso sulla s.s. 1 Aurelia approvato e finanziato dalla regione Lazio all'altezza dell'attuale chilometrica 118.

Raccomandazioni:

a) adottare soluzioni progettuali che riducano ulteriormente la frammentazione delle unità poderali e gli impatti sulle colture agrarie, tenendo conto anche delle particolari conseguenze derivanti dall'attraversamento di colture biologiche. A tal fine deve essere istituita, per i territori caratterizzati dai casi suddetti, una commissione interistituzionale (che potrà confluire anche nell'osservatorio ambientale allargato) per la verifica dell'impatto del tracciato sul reticolo aziendale e quindi dell'impatto socio-economico sul territorio e per la definizione delle conseguenti azioni di mitigazione;

b) assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

c) avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni; ciò anche allo scopo di promuovere la costituzione di centri di ricerca e formazione, funzionali sia alla realizzazione dell'infrastruttura sia all'ampliamento delle conoscenze scientifiche sia alla creazione di nuove professionalità nel settore;

d) scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

e) approfondire l'ipotesi di gestione informatizzata del casello di Rosignano Sud;

f) verificare, nella zona del comune di Capalbio ove il tracciato non si discosta abbastanza dalla dogana di Pesci a Fiorentina, la possibilità di aumentare il distacco;

g) nella zona del comune di Orbetello dal km 133 al km 141, pur non essendo in zona vincolata, si fa osservare che si attraversa una zona pianeggiante, coltivata, caratteristica della campagna maremmana, ove l'autostrada crea un'irrimediabile lacerazione. Si raccomanda pertanto di verificare la possibilità di avvicinarsi il più possibile alla costa;

h) dare priorità nella fase di cantierizzazione alla esecuzione dei lavori nella tratta Civitavecchia-Tarquinia;

i) prevedere la possibile prosecuzione della pista ciclabile fino al porto di Civitavecchia.

09A05427

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Legge n. 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008. (Deliberazione n. 119/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994, e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presente nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2, comma 40, ha previsto, per l'anno 2008, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000 euro;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della citata legge n. 97/1994;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008, traducendoli in specifici indicatori statistici nella seduta del 18 giugno 2008;

Vista la proposta del Ministro per i rapporti con le regioni del 15 dicembre 2008, prot. n. 1898/GAB, concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2008;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2008, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sen-

si dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:
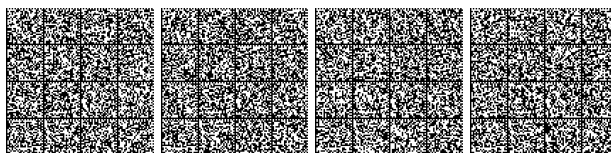
1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvopastorali;

1.4 del reddito medio pro-capite;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2008, il piano di riparto tra le regioni e le province autonome della somma complessiva di 50.000.000 euro stanziate per l'anno 2008, di cui alla colonna B della predetta tabella.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 100

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE MONTAGNA ANNO 2008

Regione	Quota di riparto %	Totale
	Colonna A	Colonna B
Piemonte	7,464	3.732.000,00
Valle d'Aosta	1,387	693.500,00
Lombardia	6,641	3.320.500,00
Bolzano	4,276	2.138.000,00
Trento	3,550	1.775.000,00
Veneto	2,846	1.423.000,00
Friuli-Venezia Giulia	1,897	948.500,00
Liguria	2,916	1.458.000,00
Emilia-Romagna	4,861	2.430.500,00
Toscana	5,715	2.857.500,00
Umbria	3,841	1.920.500,00
Marche	2,897	1.448.500,00
Lazio	4,864	2.432.000,00
Abruzzo	4,492	2.246.000,00
Molise	1,999	999.500,00
Campania	7,065	3.532.500,00
Puglia	3,525	1.762.500,00
Basilicata	4,495	2.247.500,00
Calabria	9,087	4.543.500,00
Sicilia	7,303	3.651.500,00
Sardegna	8,879	4.439.500,00
ITALIA	100,000	50.000.000,00

09A05451

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Contratto di programma «Consorzio turistico trapanese S.C.A.R.L.». Annullamento delibera di revoca n. 44/2008 del 27 marzo 2008. (Deliberazione n. 6/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive
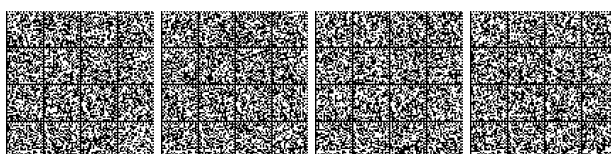
nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194/2001), successivamente aggiornata con le delibere 13 novembre 2003, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2004) e 18 marzo 2005, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma «Consorzio Turistico Trapanese S.c. a r.l.» per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore del turismo nella regione Sicilia, territorio della provincia di Trapani, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., per un importo complessivo pari a 90.117.803,82 euro, agevolazioni finanziarie pari a 51.296.769,64 euro, di cui 35.907.738,75 euro a carico dello Stato e i restanti 15.389.030,89 euro a carico della regione Siciliana e una occupazione diretta pari a 465,9 U.L.A.;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238/2008) con la quale è stata disposta, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, la revoca delle agevolazioni relative al contratto di programma di cui sopra;

Vista la nota n. 0000294 del 9 gennaio 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di annullamento della citata delibera di revoca delle agevolazioni per il contratto di programma di cui sopra, determinata dalla emersione di nuovi elementi da parte della prefettura di Trapani che fanno venir meno i presupposti della precedente richiesta di revoca;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta, provvedendo all'annullamento della citata delibera di revoca e al conseguente ripristino delle agevolazioni deliberate a favore del contratto di programma in esame;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

La delibera 27 marzo 2008, n. 44, richiamata in premessa, con la quale è stata disposta la revoca delle agevolazioni relative al contratto di programma «Consorzio Turistico Trapanese S.c. a r.l.» per investimenti da realizzare nella regione Sicilia, provincia di Trapani, è annullata.

Sono conseguentemente ripristinate le agevolazioni deliberate da questo Comitato a favore del medesimo contratto di programma.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 102

09A05448

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il «Consorzio Tirreno sviluppo S.c. a r.l.». (Deliberazione n. 7/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONIMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Tirreno Sviluppo S.c. a r.l.» il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di iniziative integrate nella filiera del settore turistico nella regione Calabria, provincia di Cosenza, area ricadente nell'obiettivo 1, con investimenti ammessi pari a 74.581.000 euro, agevolazioni pari a 37.212.390 euro e un incremento occupazionale non inferiore a 349,10 U.L.A. (Unità Lavorative Annue);

Vista la nota n. 0026934 del 15 dicembre 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, determinata dalle verifiche dei progetti esecutivi e dalle relative relazioni istruttorie da parte della banca incaricata e dalla rinuncia alle agevolazioni da parte di alcune delle imprese originariamente beneficiarie;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 13.222.612,35 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Tirreno Sviluppo S.c. a r.l., che prevede investimenti nella regione Calabria, provincia di Cosenza, per complessivi 49.109.460 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 23.989.777,65 euro, di cui 16.901.398,38 euro a carico dello Stato e i restanti 7.088.379,27 euro a carico della regione Calabria.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 241,1 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera di questo Comitato n. 57/2004.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 103

ALLEGATO

Contratto di programma: Società Consortile Tirreno Sviluppo s.c.a r.l.

	Denominazione	Iniziativa	Investimenti (euro)	Agevolazioni (euro)			Occupazione (U.L.A)
				Stato	Regione	Totali	
1	ALESSANDO S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE	650.000	228.970,84	96.029,46	325.000,30	6,0
2	F.LLI GRISOLIA SAS	ALBERGO 4 STELLE	700.000	243.329,95	102.051,62	345.381,57	8,0
3	MANNARINO E PERRICONE SNC	ALBERGO 4 STELLE	7.317.000	2.491.708,95	1.045.012,82	3.536.721,77	28,6
4	LA FELCE DI CAUTERUCCIO MARIA DI	ALBERGO 3 STELLE	1.369.000	482.249,08	202.253,34	684.502,42	9,0
5	M.G.C. SAS	ALBERGO 4 STELLE	2.405.100	834.724,03	350.079,94	1.184.803,97	12,0
6	L'ARCA DI BRAMBILLA ANNA DI	ALLOGGIO AGRITURISTICO	1.496.000	487.263,83	204.356,52	691.620,35	10,0
7	SIR SAS	ALBERGO 4 STELLE	810.000	285.985,04	119.940,99	405.926,03	8,0
8	EUROTOURISM S.R.L.	ALBERGO 3 STELLE	550.000	191.828,07	80.451,93	272.280,00	2,0
9	BRUNI DI GALLO FRANCESCA DI	ALBERGO 4 STELLE	726.000	251.670,42	105.549,58	357.220,00	3,5
10	RISTORANTE ALIGIA S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE	960.000	336.196,31	140.999,40	477.195,71	3,4
11	ROMA IMMOBILIARE S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE E CENTRO POLIVALENTE	4.184.000	1.464.228,42	614.091,58	2.078.320,00	18,0
12	ROMA IMMOBILIARE S.R.L.	RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 4 STELLE	6.125.000	2.092.718,68	877.677,90	2.970.396,58	22,0
13	FOREST S.R.L.	VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE	2.285.000	809.702,47	339.586,00	1.149.288,47	15,0
14	ELFREL SAS	ALBERGO 4 STELLE	939.000	328.812,79	137.902,77	466.715,56	10,0
15	HOTEL ITALIA DI BOSCO FRANCESCO DI	ALBERGO 3 STELLE	737.000	242.104,63	101.537,72	343.642,35	7,0
16	HOTEL PARCO DEI PRINCIPI S.R.L.	ALBERGO 3 STELLE	2.482.000	868.756,38	364.352,97	1.233.109,35	16,0
17	SPORTING CENTER SNC	RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 4 STELLE	4.181.450	1.423.125,25	596.853,07	2.019.978,32	12,0
18	HOTEL VILLA PRINCIPE SNC	ALBERGO 3 STELLE	539.000	190.285,10	79.804,82	270.089,92	1,6
19	HOTEL SENATOR DI SENATORE FRANCESCO DI	ALBERGO 4 STELLE	894.910	321.191,43	134.706,40	455.897,83	5,0
20	GAIM S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE	9.250.000	3.148.059,06	1.320.283,44	4.468.342,50	35,0
21	BAIATOUR S.a.s. di MAIOLINO C. & C.	AGENZIA DI VIAGGIO - TOUR OPERATOR	203.000	71.509,30	29.990,70	101.500,00	4,0
22	HOLIDAY S.R.L.	CAMPEGGIO CON AREA ATTREZZATA 4 STELLE	306.000	106.978,35	44.866,30	151.844,65	5,0
	Totale Contratto di programma		**49.109.460**	**16.901.398,38**	**7.088.379,27**	**23.989.777,65**	**241,1**

09A05449
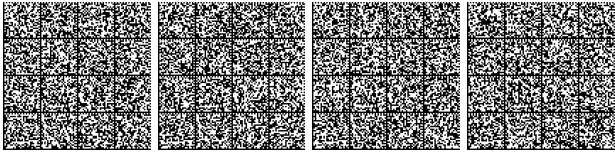
DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il «Consorzio Turistico Pausania - Società consortile per lo sviluppo delle economie rurali S.C.R.L.». (Deliberazione n. 8/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMCA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 103 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2006), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Turistico Pausania - Società Consortile per lo Sviluppo delle Economie ed Autonomie Rurali S.c.r.l.» il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di strutture turistiche, da realizzarsi nella regione Basilicata, provincia di Potenza, area ricadente nell'obiettivo 1, con investimenti ammessi pari a 46.139.020 euro, agevolazioni pari a 23.488.857 euro e un incremento occupazionale non inferiore a 136 U.L.A.;

Vista la nota n. 0026933 del 15 dicembre 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, determinata dalle verifiche dei progetti esecutivi e dalle relative relazioni istruttorie da parte della banca incaricata, e dal subentro nella titolarità delle agevolazioni da parte di una società beneficiaria conseguente alla cessione di ramo d'azienda;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 283.167 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Turistico Pausania - Società Consortile per lo Sviluppo delle Economie ed Autonomie Rurali S.c.r.l., che prevede investimenti nella regione Basilicata, provincia di Potenza, per complessivi 48.292.000 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 23.205.690 euro, di cui 20.885.121 euro a carico dello Stato e i restanti 2.320.569 euro a carico della Regione Basilicata.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 138 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera di questo Comitato n. 103/2005.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 104
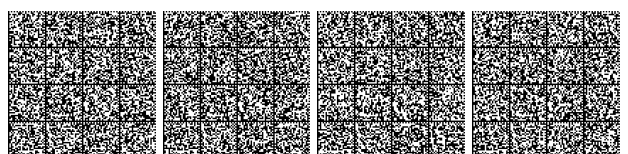
ALLEGATO

Contratto di Programma: Consorzio Turistico Pausania - Società Consortile per lo Sviluppo delle Economie ed Autonomie Rurali S.c.r.l.

	Denominazione Sociale	Localizzazione	Investimenti (euro)	Agevolazioni			Occupazione (U.L.A.)
				Stato	Regione	Totali	
1	Consorzio Turistico Pausania - Società Consortile per lo Sviluppo delle Economie ed Autonomie Rurali S.c.r.l.	Melfi (PZ)	600.000	279.882	31.098	310.980	4
2	Borgo Albergo s.r.l. (Borgo Albergo)	Acerenza (PZ)	4.946.000	2.150.307	238.923	2.389.230	16
3	Borgo Albergo s.r.l. (Villaggio Turistico)	Acerenza (PZ)	2.000.000	868.212	96.468	964.680	20
4	Borghi e Masserie S.p.A.	Forenza (PZ)	33.544.000	14.544.387	1.616.043	16.160.430	72
5	Colline Verdi s.r.l.	Melfi (PZ)	2.000.000	870.993	96.777	967.770	9
6	Euro Prisma s.r.l.	Rionero in Volture (PZ) Barile(PZ)	1.949.000	841.752	93.528	935.280	6
7	Il Casone s.r.l.	Acerenza	1.536.000	665.118	73.902	739.020	7
8	Innovazione s.r.l.	Acerenza (PZ) Forenza (PZ)	1.717.000	664.470	73.830	738.300	4
	Totale Contratto di Programma		**48.292.000**	**20.885.121**	**2.320.569**	**23.205.690**	**138**

09A05450

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 31 marzo 2009.

Integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato» a seguito del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. (Deliberazione n. 155/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 31 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 4, ai sensi del quale l'Autorità, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni»), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007, supplemento ordinario n. 249/L;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art. 8-*novies* della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, che riserva al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V, in base al quale il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

Vista, in particolare, la nota 87 del predetto Piano nazionale di ripartizione delle frequenze la quale prevede che tutte le assegnazioni alle stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz debbono uniformarsi alla canalizzazione europea , che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12) nella banda in questione, secondo il calendario fissato dal decreto ministeriale 10 settembre 2008 recante il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2009;

Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

Considerato che l'allegato A alla citata delibera n. 216/00/CONS al punto 1, lettere *b)* e *c)*, prevede che il sintonizzatore possa ricevere sia i segnali con canalizzazione italiana sia i segnali con canalizzazione europea e che, pertanto, alla luce della canalizzazione europea della banda VHF-III introdotta dal citato Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, tale previsione deve essere integrata con opportune prescrizioni relative alle funzioni di sintonizzazione automatica dell'apparato, al fine di consentire la corretta sintonizzazione dei canali televisivi diffusi in banda VHF-III in tecnica digitale terrestre;

Considerato, che l'art. 16, comma 3, della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» prevede che a far data dal 2 aprile 2009 gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale;

Considerato che a seguito della citata modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è necessario prevedere che le funzioni di sintonizzazione automatica dei sintonizzatori-decodificatori della televisione digitale terrestre, di cui all'allegato A, punto 2, della predetta delibera, devono obbligatoriamente associare al profilo «Italia» la sola canalizzazione europea;

Considerato che tale prescrizione si applica a tutti i sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale del tipo set-top-box o integrati in ap-

parecchi televisivi (IDTV) commercializzati sul territorio nazionale a far data dal 1° luglio 2009;

Considerato, altresì, che anche gli apparati di cui al punto precedente, venduti tra la data di entrata in vigore della presente delibera e fino al 30 giugno 2009 dovranno essere facilmente aggiornabili a far data dal 1° luglio 2009;

Considerato che appare atto dovuto, a tutela della corretta ricezione da parte degli utenti, integrare la delibera n. 216/00/CONS nei sensi sopra esposti, al fine di tenere conto della nuova canalizzazione europea della banda VHF-III e di consentire la ricezione automatica dei segnali televisivi trasmessi in accordo al nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e che, pertanto, non si ravvisano gli estremi per sottoporre a consultazione pubblica il presente provvedimento;

Sentito il Ministero dello sviluppo economico in ordine alla congruità ed urgenza dell'adozione del provvedimento in questione;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni, e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Integrazioni all'allegato A della delibera 216/00/CONS

1. Alla lettera *a)* del punto 2 dell'allegato A alla delibera 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, è aggiunto il seguente periodo: «La sintonia automatica deve associare al profilo "Italia" la sola canalizzazione europea».

2. A far data dal 1° luglio 2009 i sintonizzatori-decodificatori del tipo set-top-box e i sintonizzatori integrati negli apparecchi televisivi (IDTV) commercializzati nel territorio nazionale devono osservare la prescrizione di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera gli apparati già presenti nella catena distributiva in Italia dovranno essere facilmente aggiornabili a quanto previsto dal comma 1 al momento della loro installazione.

3. La presente delibera entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 31 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I Commissari relatori: MANNONI - NAPOLI

09A05423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bronchischield».

Provvedimento n.72 del 17 aprile 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0153/001/II/002.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0153/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BRONCHISCHIELD, nelle confezioni:

scatola da 1 fiala da 1 dose di frazione liof. e q fiala da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742019;

scatola da 5 fiale da 1 dose di frazione liof. e 5 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742021;

scatola da 10 dosi da 1 dose di frazione liof. e 10 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742033.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo II: modifica del titolo del vaccino.

variazione Tipo I: modifica del diluente.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, le variazioni suddette:

variazione tipo II (procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0153/001/II/002): modifica del titolo del vaccino da: «2,1 x 10^6 a 2,04 x 10 CFU*» a: «2,1 x 10^6 a 5,5 x 10^8 CFU*»;

variazione tipo I (procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0153/001/II/003): modifica del diluente da: «acqua purificata» a: «acqua per preparazioni iniettabili» e del contenitore dello stesso (da propilene a vetro di tipo 1).

La composizione, per 1 dose (1 ml) di vaccino, ora autorizzata è la seguente:

frazione liofilizzata:

principio attivo: bordetella bronchiseptica, viva, ceppo 92B - 2,1 x 10^6 a 5,5 x 10^8 CFU(*);

CFU (*): unità formanti colonia;

eccipienti: invariati.

Diluente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a1 ml.
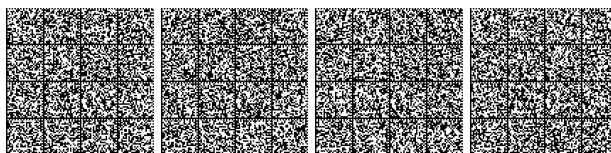
La validità del prodotto finito, che rimane comunque invariata rispetto a quella in precedenza autorizzata, è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 8 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A05388

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci Collare Bolfo».

Decreto n. 46 del 15 aprile 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI COLLARE BOLFO, della quale è titolare l'impresa Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157, è revocata limitatamente alla confezione destinata alla specie gatto, A.I.C. n. 102985037.

Le suddette confezioni non possono essere più vendute e la società titolare è tenuta a ritirarle dal commercio.

Le autorizzazioni rilasciate al sopracitato medicinale, destinate alla specie cane: A.I.C. n. 102985013 e n. 102985025, mantengono la propria validità.

Motivo della revoca: richiesta dell'impresa titolare dell'A.I.C.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua notificazione all'impresa interessata.

09A05439

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 21 del 2 marzo 2009 concernente il medicinale per uso veterinario «Hatchpak Avinew».

Nell'estratto del decreto n. 21 del 2 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 80 del 6 aprile 2009, concernente il medicinale per uso veterinario HATCHPAK AVINEW a pag. 47, laddove è scritto: procedura di mutuo riconoscimento n. HU/V/1005/001/II/001, leggasi: procedura di mutuo riconoscimento n. HU/V/0105/001/II/001.

09A05437

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fusione per incorporazione in «Eos Servizi fiduciari S.p.a.» di «Fafid S.p.a.»

Con decreto direttoriale 22 aprile 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale del 19 gennaio 1989, modificato in date 3 maggio 1994 e 29 novembre 2004, alla società «Fafid S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07847790586 è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Eos Servizi Fiduciari S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07068510150, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

09A05431

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di potenziamento da 49,9 a 57,3 MWe della centrale termoelettrica localizzata in comune di Gorizia.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000309 del 21 aprile 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità relativa al progetto di potenziamento da 49,9 a 57,3 MWe della centrale termoelettrica localizzata in comune di Gorizia, presentato dalla Società Elettrogorizia S.p.a., con sede in Trieste, via Maestri del Lavoro, 8.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.2.miniambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A05428

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Vis Nova Piccola società cooperativa a r.l.», in Tavagnacco e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 890 del 24 aprile 2009 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Vis Nova Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Tavagnacco, costituita addì 23 agosto 1999, per rogito notaio dott.ssa Tania Andrioli di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Teano n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A05432

Gestione commissariale della società cooperativa «Comunicando società cooperativa a r.l.», in San Giovanni al Natisone.

Con deliberazione n. 894 del 24 aprile 2009 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Comunicando società cooperativa a r.l.» con sede in San Giovanni al Natisone, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi il dott. Piergiorgio Ranier, con domicilio in Udine, via Leopardi n. 24.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A05433
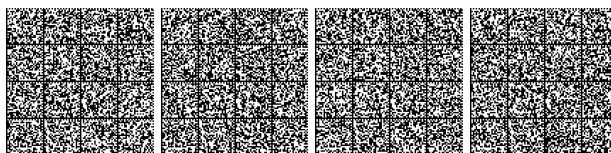
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Servizi Trieste- Società Cooperativa», in San Dorligo della Valle .

Con deliberazione n. 895 del 24 aprile 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della «Cooperativa Servizi Trieste - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in San Dorligo della Valle, costituita addì 29 dicembre 1992, per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A05434

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Onda», in Grado

Con deliberazione n. 896 del 24 aprile 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «L'Onda» Società Cooperativa Sociale, con sede in Grado, costituita addì 24 febbraio 1993, per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A05442

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ethical Trade - Società cooperativa sociale - Onlus», in Martignacco.

Con deliberazione n. 891 del 24 aprile 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Ethical Trade - Società Cooperativa Sociale - Onlus» con sede in Martignacco, costituita addì 14 novembre 1986, per rogito notaio dott. Filvio Vaudano di Padova ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Teano n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A05443

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-110) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
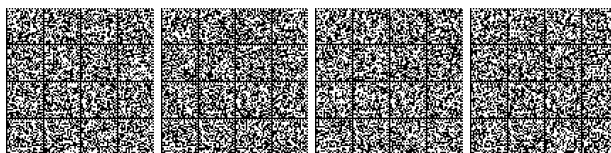
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.